SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 dicembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2021, n. **214**.

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, anche con riferimento alle competenze del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato definite dall'articolo 23;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 15, comma 01, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che attribuisce all'Avvocato generale dello Stato le funzioni di Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

Visto l'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il quale la dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale;

Visto l'articolo 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo l'Avvocato generale dello Stato può nominare esperti, nel numero massimo di otto;

Visto l'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale dell'Area III;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333, recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato nella seduta del 14 maggio 2021;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 settembre 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto delle previsioni del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, della legge 3 aprile 1979, n. 103, e delle altre norme di legge che disciplinano la specifica materia.

Art. 2.

Criteri di organizzazione

1. L'Avvocatura dello Stato è ordinata secondo i seguenti criteri:

a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;

b) collegamento e coordinamento delle attività degli uffici, nel rispetto del principio di collaborazione, anche attraverso la comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

c) trasparenza, attraverso apposita struttura per l'informazione ai cittadini e alle amministrazioni, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi e delle Istituzioni dell'Unione europea.

Art. 3.

Dotazione organica

1. La consistenza della dotazione organica del personale amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è definita, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, nel piano dei fabbisogni adottato con decreto dell'Avvocato generale dello Stato e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La consistenza della dotazione organica di cui al comma 1 è determinata, con riferimento a ciascuna sede territoriale, tenendo anche conto del numero di affari contenziosi e consultivi, nonché d'ordine e amministrativi, impiantati nell'ultimo triennio, del numero degli atti defensionali depositati e della corrispondenza inviata e ricevuta nell'ultimo triennio.

Art. 4.

Indirizzo amministrativo

1. L'Avvocato generale dello Stato definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare avvalendosi del Segretario generale e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. A tal fine, anche sulla base delle proposte del Segretario generale, adotta ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione.

2. L'Avvocato generale è titolare, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, dell'informazione e della comunicazione istituzionale, che cura avvalendosi dell'Ufficio stampa di cui all'articolo 9, comma 2, della predetta legge, istituito quale struttura di livello non dirigenziale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3. L'Avvocato generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, fiduciariamente scelti.

4. Gli atti di competenza del Segretario generale e degli altri dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Avvocato generale. In caso di inerzia o ritardo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

Attribuzioni del Segretario generale

1. Al Segretario generale spetta la gestione finanziaria, tecnico-organizzativa e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ad eccezione di quelli delegati ai dirigenti. Egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

2. In particolare, il Segretario generale:

a) formula proposte all'Avvocato generale anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 1;

b) cura l'attuazione delle direttive generali emanate dall'Avvocato generale;

c) conferisce gli incarichi ai dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ne valuta le prestazioni alla stregua dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi annuali loro assegnati. La valutazione del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale di cui all'articolo 16 è effettuata sentito l'Avvocato distrettuale competente;

d) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

e) definisce i criteri di organizzazione degli uffici, in conformità all'articolo 2, secondo le direttive dell'Avvocato generale di cui all'articolo 4, comma 1;

f) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e adotta, nei confronti dei dirigenti, le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

i) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, il Segretario generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, addetti all'Ufficio di segreteria generale, nominati dall'Avvocato generale su proposta del Segretario generale.

4. Il Segretario generale è responsabile del risultato dell'attività svolta dall'Ufficio di segreteria generale cui è preposto, dell'attuazione delle direttive a lui impartite dall'Avvocato generale, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali a lui assegnate. Entro il 30 aprile di ogni anno presenta all'Avvocato generale una relazione complessiva sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6.

Attribuzioni degli Avvocati distrettuali

1. Gli Avvocati distrettuali, oltre alle competenze previste da disposizioni legislative e regolamentari, svolgono le seguenti funzioni:

a) definiscono, in esecuzione delle direttive adottate dall'Avvocato generale, gli obiettivi e i programmi da attuare nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali, indicandone la priorità. A tal fine adottano ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione, anche sulla base delle proposte formulate, nell'esercizio delle attribuzioni disciplinate dall'articolo 7, dal dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale di cui all'articolo 16;
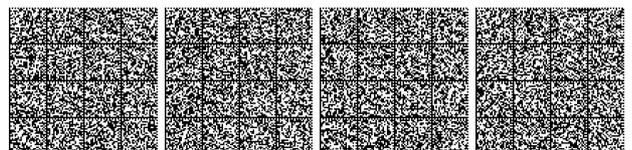
b) richiedono, anche su proposta del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle rispettive Avvocature distrettuali;

c) esercitano, anche avvalendosi del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite ai sensi della lettera *a)*;

d) dispongono in ordine all'adeguamento dell'orario di servizio alla specifica realtà locale, tenuto conto dei criteri generali determinati dal Segretario generale.

2. Gli Avvocati distrettuali sono responsabili dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dall'Avvocato generale. Entro il 30 aprile di ogni anno presentano all'Avvocato generale una relazione complessiva sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 7.

Attribuzioni dei dirigenti

1. I dirigenti esercitano i compiti e assumono le responsabilità previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale e, in sede locale, all'Avvocato distrettuale;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate delegati dal Segretario generale, nell'ambito delle sue direttive e, in sede locale, di quelle dell'Avvocato distrettuale;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario generale;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici ad essi affidati e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche esercitando poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. *d)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati agli uffici ad essi affidati;

f) effettuano la valutazione del personale assegnato agli uffici ad essi affidati, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;

g) forniscono le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.

2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dal Segretario generale e, in sede locale, dall'Avvocato distrettuale, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. Entro il 31 marzo di ogni anno presentano al Segretario generale e, in sede locale, anche all'Avvocato distrettuale, una relazione complessiva sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 8.

Ufficio studi e formazione professionale

1. L'Ufficio studi e formazione professionale è struttura di livello non dirigenziale ed è costituito da avvocati o procuratori dello Stato nominati dall'Avvocato generale e coordinati dall'Avvocato generale aggiunto o da un Vice Avvocato generale. L'incarico dei componenti dura tre anni ed è rinnovabile non più di una volta.

2. L'Ufficio studi coadiuva l'Avvocato generale nelle seguenti attività:

a) predisposizione delle relazioni periodiche previste dall'articolo 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

b) elaborazione di studi e ricerche della normativa e della giurisprudenza rilevanti;

c) rilevazione e analisi dell'attività parlamentare;

d) elaborazione dei programmi di formazione e aggiornamento professionale degli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 9.

Segreterie particolari e Segreteria degli organi collegiali

1. Alle dirette dipendenze dell'Avvocato generale e del Segretario generale operano le rispettive segreterie particolari, cui sono addette unità di personale della dotazione organica dell'Avvocatura generale che attendono agli adempimenti connessi alle rispettive attività istituzionali.

2. La Segreteria particolare dell'Avvocato generale attende anche agli adempimenti connessi al cerimoniale, alla organizzazione di congressi e incontri di studio e alla partecipazione agli stessi.

3. Nell'ambito dell'Ufficio di Segreteria generale opera la Segreteria degli organi collegiali, cui sono addette unità di personale che curano gli adempimenti relativi al funzionamento del Comitato consultivo, del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Responsabile per la transizione digitale

1. Il Responsabile per la transizione digitale è nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali. L'incarico dura al massimo cinque anni ed è rinnovabile non più di una volta.

2. Il Responsabile per la transizione digitale cura i rapporti con le autorità e le amministrazioni che hanno competenze in ambito informatico, anche con riferimento ai processi giurisdizionali telematici, e definisce la strategia per l'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le direttive dell'Avvocato generale, nell'ottica della transizione verso modalità operative digitali, in conformità alle linee di indirizzo per l'informatica nella pubblica amministrazione e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Responsabile per la transizione digitale si avvale dell'Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica di cui all'articolo 15, comma 8.
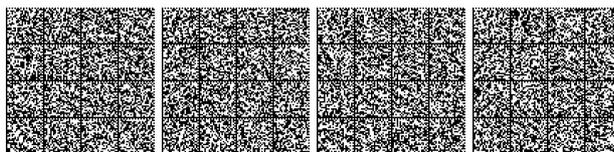
Art. 11.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio presso l'Avvocatura dello Stato in possesso di adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione.

2. Il RPCT svolge i compiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. A supporto del RPCT è costituita una unità organizzativa di livello non dirigenziale. Il personale assegnato è destinatario di specifica formazione.

Art. 12.

Responsabile della protezione dei dati personali

1. Il Responsabile della protezione dei dati personali è nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati o i procuratori dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali in materia. L'incarico dura al massimo cinque anni, al termine dei quali non può essere rinnovato.

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali svolge i compiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 13.

Organismo di valutazione della performance

1. L'Organismo di valutazione della *performance* ha il compito di valutare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della *performance* individuale del personale amministrativo. L'Organismo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente nei confronti dell'Avvocato generale dello Stato.

2. L'Organismo di valutazione è composto da un Vice Avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da due avvocati dello Stato, nominati dall'Avvocato generale. Il mandato dei componenti dell'organismo dura tre anni ed è rinnovabile non più di una volta.

Art. 14.

Organizzazione delle strutture amministrative dell'Avvocatura generale dello Stato

1. L'Avvocatura generale è articolata nei seguenti uffici dirigenziali di livello non generale:

a) Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane;

b) Ufficio II - Ragioneria, bilancio e trattamento economico;

c) Ufficio III - Risorse strumentali e logistica;

d) Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica;

e) Ufficio V - Archivio e impianti;

f) Ufficio VI - Servizi legali;

g) Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica;

h) Ufficio VIII - Compensi professionali.

2. Gli Uffici di cui al comma 1 sono articolati nei servizi di livello non dirigenziale secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, cui sono preposti funzionari di area terza.

3. L'articolazione dei servizi di cui all'articolo 15 trova applicazione presso le Avvocature distrettuali entro limiti funzionali alla dimensione di ogni Avvocatura distrettuale.

4. Gli Uffici di cui al comma 1, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano adeguato supporto anche alle Avvocature distrettuali dello Stato.

Art. 15.

Attribuzioni degli Uffici e dei Servizi dell'Avvocatura generale dello Stato

1. Gli Uffici e i Servizi sono articolati secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane cura gli affari generali, la programmazione, la gestione del personale e della documentazione giuridica ed è articolato nei seguenti Servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Servizio affari generali, organizzazione e metodo: ricezione, protocollo e smistamento della corrispondenza non riguardante affari legali; raccolta e conservazione della normativa interna e degli atti relativi agli affari di Segreteria generale; relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; programmazione e pianificazione strategica dell'attività amministrativa dell'Avvocatura dello Stato, anche mediante la predisposizione del piano della *performance* e la redazione della relazione annuale sulla *performance* e della direttiva annuale dell'Avvocato generale sull'azione amministrativa; misurazione della *performance* e dei risultati dell'attività amministrativa, anche in funzione di supporto dell'organismo di valutazione della *performance* di cui all'articolo 13; formulazione di proposte di miglioramento dell'azione amministrativa e del benessere organizzativo; ufficio di supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché del Responsabile della protezione dei dati personali;

b) Servizio personale: gestione del personale, reclutamento e trattamento giuridico degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale amministrativo, formazione, disciplina, stato giuridico, gestione dei procedimenti disciplinari; predisposizione del piano dei fabbisogni; rapporti con le organizzazioni sindacali e contrattazione decentrata; svolgimento della pratica forense; conferimento di onorificenze; procedimento per il rilascio delle tessere di riconoscimento. Nell'ambito dell'Ufficio è nominato il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 39-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'Ufficio II - Ragioneria, bilancio e trattamento economico cura la redazione del bilancio, la gestione dei capitoli e il trattamento economico del personale ed è articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Servizio ragioneria e bilancio: formazione e gestione dei capitoli di bilancio destinati all'acquisizione di beni e servizi; previsione e consuntivo delle spese di investimento e per consumi intermedi nell'ambito del bi-

lancio finanziario ed economico; attività di coordinamento per la gestione del bilancio finanziario ed economico dell'Avvocatura dello Stato; gestione dei fondi spesa degli enti ed altri soggetti patrocinati e attività consequenziali;
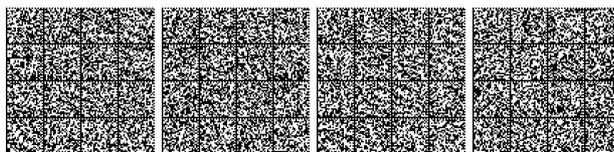
b) Servizio trattamento economico e di quiescenza degli avvocati e procuratori dello Stato: trattamento economico fondamentale e accessorio degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio; previsione, gestione e consuntivo delle spese di personale degli avvocati e procuratori dello Stato nell'ambito del bilancio finanziario ed economico; accertamento dei servizi utili al trattamento di quiescenza e previdenza e alla liquidazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto degli avvocati e procuratori dello Stato;

c) Servizio trattamento economico e di quiescenza del personale amministrativo e provvidenze economiche: trattamento economico fondamentale e accessorio del personale amministrativo in servizio; previsione, gestione e consuntivo delle spese di personale amministrativo nell'ambito del bilancio finanziario ed economico; accertamento dei servizi utili al trattamento di quiescenza e previdenza e alla liquidazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto del personale amministrativo; adempimenti in materia di sussidi e altre provvidenze economiche in favore degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale amministrativo.

4. L'Ufficio III - Risorse strumentali e logistica cura l'approvvigionamento e la manutenzione di beni e servizi, la vigilanza e la logistica ed è articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Servizio economato: riscossione e pagamento di somme di denaro, custodia valori e rendicontazione; richiesta di acquisizione dei beni mobili, dei servizi e rendicontazione; cura dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili sede dell'Avvocatura generale dello Stato nonché dei servizi di custodia, tecnici e di pulizia dei locali; telecomunicazioni; manutenzione delle apparecchiature multifunzione e dei veicoli di servizio; ritiro e spedizione posta;

b) Servizi ausiliari: vigilanza, gestione delle esigenze logistiche e movimentazione, servizio automobilistico, servizio di portineria, centralino, fotocopie.

5. L'Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica cura le procedure per l'acquisizione di beni e servizi nonché l'acquisizione e la conservazione di libri, riviste e banche dati informatiche ed è articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Servizio contratti: predisposizione e gestione delle procedure per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, anche informatici, di competenza dell'Avvocatura generale, tenuto conto del programma delle acquisizioni, nonché delle esigenze rappresentate dagli Uffici, anche in relazione alle scadenze contrattuali, nei limiti delle disponibilità di bilancio; acquisizione dagli Uffici dei capitolati tecnici relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture da espletare, nonché di ogni ulteriore supporto tecnico, ove necessari; assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e degli obblighi di pubblicità e di trasparenza inerenti ai procedimenti di competenza;

b) Servizio documentazione giuridica: servizio di biblioteca, di banche dati professionali e acquisto di libri; adempimenti per la stampa o copia delle pubblicazioni di servizio; ricerche presso banche dati esterne; supporto per la pubblicazione della Rassegna dell'Avvocatura dello Stato; attività di ricognizione e divulgazione delle novità normative e giurisprudenziali rilevanti per lo svolgimento dell'attività istituzionale, anche in funzione di supporto degli altri Uffici.

6. L'Ufficio V - Archivio e impianti cura la protocollazione e lo smistamento del flusso di corrispondenza ed atti giudiziari in entrata e in uscita ed è articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Servizio protocollo in entrata e impianti: adempimenti e lavorazioni relativi ad atti notificati, corrispondenza in arrivo, impianto affari;

b) Servizio protocollo in uscita: adempimenti e lavorazioni relativi alla corrispondenza in partenza.

7. L'Ufficio VI - Servizi legali cura le attività strumentali e di supporto alla professione legale ed è articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Servizio collaborazione professionale: servizio di segreteria di avvocati e procuratori; redazione materiale di atti e lettere, espletamento delle attività telematiche di gestione e deposito di atti e documenti e di notificazione di atti e provvedimenti;

b) Servizio attività esterna e agenda: adempimenti interni ed esterni in materia di: notificazione di atti e provvedimenti, depositi, ricerche e altri incombenti presso le cancellerie e segreterie delle autorità giudiziarie; acquisizione e lavorazione sentenze o altri provvedimenti decisori; agenda e scadenziere;

c) Servizio supporto all'Agente del Governo presso la Corte europea dei diritti dell'uomo: adempimenti connessi alle attività istituzionali di competenza dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

8. L'Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica cura l'attività di analisi statistica, pianificazione e sviluppo dei sistemi informatici e della digitalizzazione, anche a supporto, per le materie di competenza, del Responsabile per la transizione digitale, ed è articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Servizio statistica e pianificazione: analisi statistiche riferite al patrimonio dati dell'amministrazione, anche in funzione di supporto degli altri Uffici; programmazione degli interventi di sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi in coerenza con le strategie dell'Avvocatura dello Stato e verifica dei risultati pianificati; definizione di accordi e protocolli d'intesa con altre pubbliche amministrazioni; supporto, per le materie di competenza, al Responsabile per la transizione digitale;

b) Servizio informatica e digitalizzazione: acquisizione delle risorse strumentali in ambito ICT (*Information and Communication Technology*); gestione e manutenzione dei sistemi elaborativi, degli apparati di rete e di sicurezza, con i relativi *software* costituenti il sistema informativo dell'Avvocatura generale; analisi, sviluppo e formazione di *software* applicativo e gestionale, curando la progettazione e l'implementazione di tutte le architetture ICT; assistenza tecnica agli utenti dell'Avvocatura dello Stato relativamente alle apparecchiature e ai sistemi informatici.
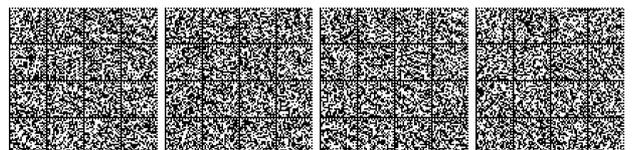
9. L'Ufficio VIII - Compensi professionali cura la liquidazione, il recupero e il riparto dei compensi professionali ed è articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Servizio liquidazione e recupero onorari: liquidazione e recupero onorari di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato; istruttoria per onorari di competenza delle Avvocature distrettuali dello Stato;

b) Servizio riparto onorari: rendicontazione e riparto degli onorari di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato; verifica dei rendiconti delle somme esatte a titolo di onorari di causa e relativi riparti e liquidazione a favore degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale amministrativo avente diritto presso ciascun Ufficio dell'Avvocatura dello Stato; riparto e liquidazione dei compensi affluiti al fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato e al fondo perequativo del personale amministrativo.

Art. 16.

Uffici amministrativi unici distrettuali

1. Presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato è istituito un Ufficio amministrativo unico, di livello dirigenziale non generale, per la gestione unificata dei servizi amministrativi, comunque nei limiti della vigente dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarità degli organi e degli uffici in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, le strutture già esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attività con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente.

Art. 18.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Con decreti motivati dell'Avvocato generale, sulla base di criteri di economicità, funzionalità, accorpamento di funzioni omogenee ed eliminazione di duplicazioni funzionali, possono essere definiti in dettaglio i compiti degli Uffici dirigenziali stabiliti dal presente decreto e rideterminate le articolazioni dei servizi definite dal presente decreto.

2. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333, è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2876

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86:

«Art. 17. (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

— Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1933, n. 286.

— Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1933, n. 286.

— La legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1979, n. 99.
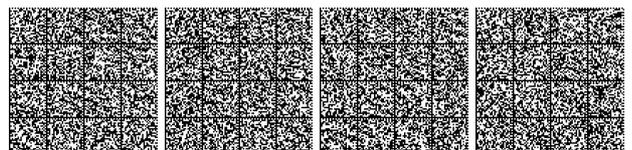
— La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.

— La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2012, n. 265.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 01, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2018, n. 281:

«Art. 15. (*Disposizioni in materia di giustizia*). — 01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n. 62:

«Art. 1. — 318. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 172 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45:

«Art. 1. — 172. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore a un triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinare all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1-*bis*, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2021, n. 51:

«Art. 1-*bis*. (*Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni*). — 1. (*Omissis*).

2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per una spesa massima pari a 438.872 euro. Conseguentemente, le assunzioni di 10 unità dell'Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1994, n. 19.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333 (Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1995, n. 187.

Note all'art. 1:

— Per il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, vedi le note alle premesse.

— Per la legge 3 aprile 1979, n. 103, vedi le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 6. (*Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale*). — 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance,
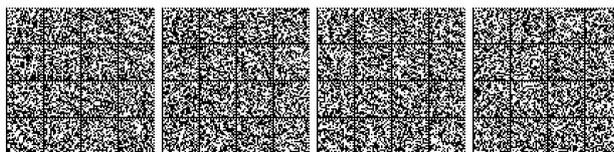
nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-*ter*. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-*ter*, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

4-*bis*.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

6-*bis*. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2 della citata legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 9. (*Uffici stampa*). — 1. (*Omissis*).

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.».

— Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3 e 15, comma 5 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 14. (*Indirizzo politico-amministrativo*). — 1.-2. (*Omissis*).

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.»

«Art. 15. (*Dirigenti*). — 1. 4. (*Omissis*).

5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 19 e 21 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 19. (*Incarichi di funzioni dirigenziali*). — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
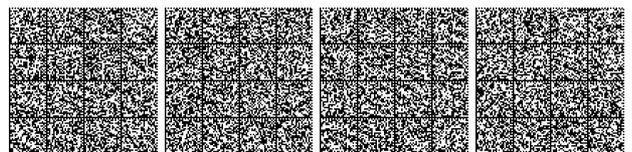
su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-*quater*. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.»

«Art. 21. (*Responsabilità dirigenziale*). — 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-*bis*. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del citato regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):

«6. Presso l'Avvocatura generale dello Stato è costituito un ufficio di segreteria al quale sono addetti, oltre il Segretario generale, funzionari ed impiegati scelti dall'Avvocato generale dello Stato.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, lett. *d)*, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 17. (*Funzioni dei dirigenti*). — 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a). - *c)*. (*Omissis*).

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del citato regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):

«Art. 15. — L'avvocato generale dello Stato: determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;

presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo;

vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;

risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni;

assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;

riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;

fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonché ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità.

In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità nell'incarico.».

Note all'art. 10:

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della citata legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione):

«Art. 1. (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*). — 1. - 6. (*Omissis*).

7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».

Note all'art. 12:

— Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 maggio 2016, n. L 119.

— Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), vedi le note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 11. (*Ufficio relazioni con il pubblico*). — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 39-*ter* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 39. (*Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette*). — 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

Note all'art. 18:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333 (Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), vedi nelle note alle premesse.

21G00237

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto gli articoli 32, 117, secondo e terzo comma, e 118 della Costituzione;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e, in particolare, gli articoli 1-*bis*, 3-*ter*, 4, 4-*bis* e 4-*ter*;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e in particolare l'art. 9, che detta disposizioni concernenti le «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, 17 giugno 2021, n. 143, adottato in attuazione dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 52 del 2021;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 17-*bis*;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 4;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 2;

Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni dal virus SARS-CoV-2 e ne disciplina la relativa attuazione;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni *ad interim* sui gruppi *target* della vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19» del 10 marzo 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare l'art. 42, concernente «Implementazione della Piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e in particolare l'art. 1 che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», e in particolare l'art. 2-*bis*, che, introducendo l'art. 4-*bis* nel citato decreto-legge n. 44 del 2021, ha esteso l'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto-legge a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, nonché nelle strutture semiresidenziali e nelle strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;
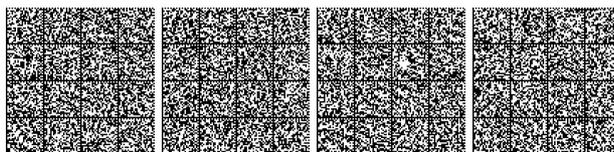
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Considerato che gli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter* del citato decreto-legge n. 44 del 2021, rinviano al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 l'individuazione delle modalità per consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale;

Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare mensilmente all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi;

Considerato che con il messaggio INPS 25 maggio 2009, n. 011903 è stato reso operativo un unico sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato flusso UNIEMENS, che rende disponibile all'INPS l'elenco dei dipendenti di ciascun datore di lavoro;

Ritenuto opportuno che il Ministero della salute renda disponibili specifiche funzionalità, che consentano una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale attraverso una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC:

a) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021 ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni;

b) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

c) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il personale diverso da quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;

d) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

e) ai responsabili delle istituzioni di cui all'art. 4-*ter*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 44 del 2021, ad esclusione dei dirigenti scolastici delle scuole statali;

Considerato che per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale delle scuole statali risulta opportuno utilizzare una funzionalità analoga a quella già impiegata per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 mediante interazione, in modalità asincrona, tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC;

Visto l'art. 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che tutte le amministrazioni dello Stato per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro;

Visto l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che estende alle Forze armate l'obbligo di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento degli stipendi al personale;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 usufruiscano dei servizi di pagamento degli stipendi e dei connessi servizi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, mediante stipula di apposite convenzioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, tra l'altro, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento del 13 dicembre 2021, n. 430;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti lettere:

«*ee)* strutture che ospitano persone in situazione di fragilità: strutture che prevedono il soggiorno o il pernotto di soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale o sanitaria;

ff) Ordini degli esercenti le professioni sanitarie: gli enti pubblici previsti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 3 del 2018, nonché gli enti di cui all'art. 5 della legge n. 56 del 1989;
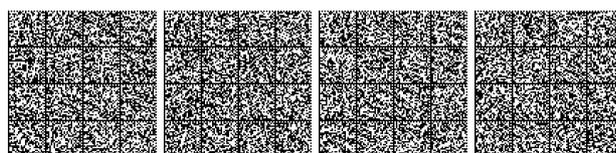
gg) Federazioni nazionali: le Federazioni nazionali degli Ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti, dei veterinari, dei chimici e dei fisici, dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, delle professioni infermieristiche, dei biologi, degli psicologi e dei collegi delle ostetriche.»;

b) all'art. 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il presente decreto disciplina, altresì, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2.»;

c) al fine di favorire la messa a disposizione agli utenti delle certificazioni verdi Covid-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC, all'art. 11, comma 1, lettera *e)*, dopo le parole «medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti» sono aggiunte le parole «, laboratori pubblici e privati accreditati» e dopo le parole «altri medici» sono aggiunte le parole «, professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario»;

d) all'art. 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'eventualità in cui dal flusso dei tamponi molecolari che le regioni e province autonome inviano al Sistema TS ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, risulti la positività al SARS-CoV-2 di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità, per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per l'effettuazione di un test con risultato negativo oppure nel caso in cui una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico USMAF o SASN comunichi alla Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS, la positività al SARS-Cov-2 di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità, per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per l'effettuazione di un test con risultato negativo, il medesimo Sistema TS comunica la positività alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica, e comunicandoli al Gateway europeo perché siano considerati non validi anche negli altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all'interessato, per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l'ha generata. In caso di erronea trasmissione del risultato di un tampone positivo, le strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite il Sistema TS, una funzione di annullamento della revoca, indicandone la motivazione.»;

e) all'art. 8, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«6. In caso di certificazioni verdi COVID-19 rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa il Ministero della salute registra nella Piattaforma nazionale-DGC, per il tramite di una apposita funzionalità del Sistema TS, la revoca di dette certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità indicando una delle predette motivazioni. I relativi identificativi univoci sono inseriti nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica, e sono comunicati al Gateway europeo perché siano considerati non validi anche negli altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all'interessato, per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili.

7. Al fine di allineare i sistemi regionali che hanno comunicato l'evento sanitario che ha generato le certificazioni revocate ai sensi del comma 6, il Sistema TS mette a disposizione delle regioni e PA la lista delle certificazioni dei propri assistiti revocate ai sensi del medesimo comma. Il Sistema TS mette a disposizione del Ministero della salute una funzionalità di interrogazione delle informazioni concernenti le revoche ai sensi dei commi 5 e 6»;

f) all'art. 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti sono consentiti dalla vigente legislazione esclusivamente ai soggetti con una certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione, l'applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera *a)*, e le librerie *software* e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12 permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una delle predette certificazioni, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.»;

g) all'art. 13, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «16. Nel caso in cui il lavoratore, ai sensi degli articoli 9-*quinquies*, comma 4, e 9-*septies*, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro effettua la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, ovvero mediante le modalità automatizzate di cui al comma 10, descritte negli allegati G e H, nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento di cui all'art. 5, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 2016/679.».

h) all'art. 15, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «10. Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento
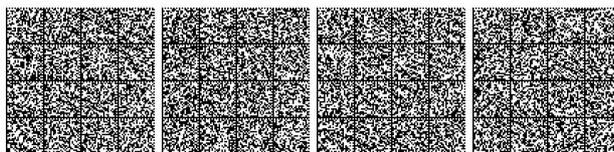
alla possibilità di utilizzare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*bis*, la modalità di verifica limitata al possesso delle certificazioni verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle suddette certificazioni»;

i) all'art. 17, comma 1, dopo le parole «descritte» sono aggiunte le parole «negli allegati C, F, G e H, che sono periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679»;

l) dopo l'art. 17, è aggiunto:

«Capo III-*bis* - Verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale

Art. 17-*bis* *(Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori subordinati di cui agli articoli 4-*bis *e 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44).* — 1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il Ministero della salute rende disponibili specifiche funzionalità, descritte nell'allegato I, che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei lavoratori subordinati di cui ai menzionati articoli, ad esclusione dei dipendenti delle scuole statali, attraverso una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC.

2. Le funzionalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale sono rese disponibili:

a) ai responsabili delle istituzioni di cui all'art. 4-*ter*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 44 del 2021, ivi inclusi i responsabili delle scuole paritarie e ad esclusione dei dirigenti scolastici delle scuole statali;

b) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021 ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni;

c) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale del comparto della difesa, limitatamente al personale militare, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

d) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i lavoratori subordinati ad esclusione del personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni;

e) ai responsabili delle strutture in cui prestano servizio i lavoratori subordinati alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

3. Le funzionalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale sono attivate previa richiesta del datore di lavoro dei soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo vaccinale e sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto dello stesso. Se il datore di lavoro dei lavoratori impiegati nelle strutture di cui al comma 2 non coincide con il responsabile delle stesse, quest'ultimo deve essere delegato dal medesimo datore di lavoro ad effettuare la predetta verifica.

4. La verifica di cui al comma 3 è effettuata esclusivamente per i lavoratori impiegati nelle strutture di cui al comma 2 soggetti all'obbligo vaccinale, previa selezione dell'apposita opzione resa disponibile dall'INPS.

5. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di cui al comma 1, l'INPS informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne visione, mediante le specifiche funzionalità descritte nell'allegato I. In ogni caso, non sono rese disponibili ai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

6. Contestualmente alla richiesta di cui al comma 3, il datore di lavoro dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, all'INPS, in modalità telematica, di avere titolo per richiedere l'attivazione del servizio di cui al comma 1, in quanto responsabile di una delle strutture di cui all'art. 4-*bis* e 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ovvero in quanto soggetto che impiega il proprio personale in una delle strutture di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021.

7. Il Ministero della salute rende, altresì, disponibili alle pubbliche amministrazioni aderenti a NoiPA specifiche funzionalità, descritte nell'allegato L, che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei dipendenti pubblici soggetti a obbligo vaccinale, ad esclusione dei dipendenti delle scuole statali, attraverso una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, e la PN-DGC.

8. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.

Art. 17-*ter* *(Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale del personale delle scuole statali).* — 1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-*ter*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, nell'ambito scolastico statale, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un'apposita funzionalità che consente una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un'interazione,
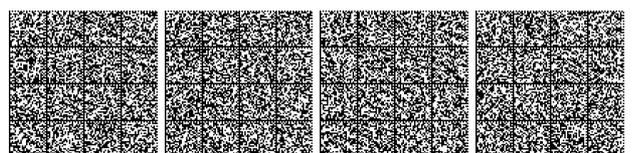
in modalità asincrona, descritta nell'allegato G, tra il sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata previa selezione dell'apposita opzione resa disponibile dal sistema informativo dell'istruzione-Sidi.

3. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di cui al comma 1, il sistema informativo dell'istruzione-Sidi informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne visione, mediante le specifiche funzionalità descritte nell'allegato G. In ogni caso, non sono rese disponibili ai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

4. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.

Art. 17-*quater (Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture di cui agli articoli 4-*bis *e 4-*ter *del decreto-legge n. 44 del 2021).* — 1. La verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione del personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni, nonché nelle strutture di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021, ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, ovvero dei soggetti che svolgono, a titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa presso le strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, è effettuata mediante esibizione da parte degli stessi ai responsabili delle strutture, o loro delegati, di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano il rispetto dell'obbligo vaccinale.

Art. 17-*quinquies (Modalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie).* — 1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie da parte dei relativi ordini, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il Ministero della salute rende disponibili alle predette Federazioni specifiche funzionalità, descritte nell'allegato M, che, sulla base delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale degli iscritti, attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi delle medesime e la Piattaforma nazionale-DGC. Le funzionalità di verifica sono attivate dal Ministero della salute previo accreditamento delle Federazioni nazionali.

2. Le funzionalità di cui al comma 1, in sede di verifica da parte delle Federazioni nazionali, segnalano, altresì, le eventuali variazioni dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione. In ogni caso, non sono rese disponibili all'atto della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

3. Le Federazioni nazionali, attraverso i rispettivi sistemi informativi, rendono disponibili gli esiti delle verifiche agli Ordini cui sono iscritti gli esercenti le professioni sanitarie, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *e)* e *f)*, del regolamento (UE) n. 2016/679.

4. All'esito dell'istruttoria di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2021, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, che determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro o alla struttura che nell'ambito dell'azienda esercita le funzioni di datore di lavoro, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *e)* e *f)*, del regolamento (UE) n. 2016/679.

5. La sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, è annotata sull'albo dell'Ordine territoriale, nonché, ove esistente, nell'albo della Federazione nazionale, senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dell'esercente la professione sanitaria.

Art. 17-*sexies (Trattamento dei dati personali per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale).* — 1. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa l'INPS e il Ministero dell'economia e finanze quali responsabili del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'art. 17-*bis*, tramite il portale istituzionale dello stesso Istituto o la Piattaforma NoiPA per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.

2. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa il Ministero dell'istruzione quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell'art. 17-*ter*, tramite il sistema informativo dell'istruzione-Sidi per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.

3. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa le Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie quali responsabili del tratta-

mento dei dati effettuato, ai sensi dell'art. 17-*quinquies*, per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.
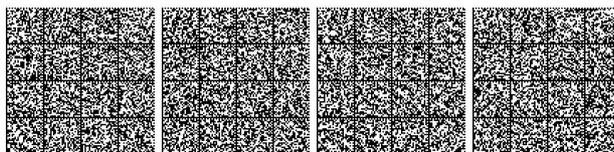
4. Le strutture di cui agli articoli 1-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2021 nonché gli uffici scolastici regionali e le scuole statali del sistema nazionale di istruzione sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta negli allegati G e I ovvero con le modalità di cui agli articoli 17-*bis*, comma 7, 17-*ter*, comma 1, e 17-*quater*, comma 1.

5. I datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle strutture di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, attività lavorativa sulla base di contratti esterni sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta nell'allegato I ovvero con le modalità di cui all'art. 17-*bis*, comma 3.

6. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato ai sensi dell'art. 17-*quinquies*, commi 4 e 5.

7. Il personale autorizzato alla verifica per conto dei soggetti di cui agli articoli 17-*bis*, comma 2, e 17-*ter* è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Il personale autorizzato alla verifica per conto degli Ordini è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Il personale interessato dal processo di verifica di cui agli articoli 17-*bis*, 17-*ter*, 17-*quater* è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro, o dal soggetto tenuto a effettuare la verifica, sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.

10. Gli esercenti le professioni sanitarie interessati dal processo di verifica di cui all'art. 17-*quinquies* sono opportunamente informati dai rispettivi Ordini sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità degli iscritti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.

11. I soggetti di cui agli articoli 17-*bis*, comma 2, e 17-*ter* trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure previste dagli articoli 4-*bis*, commi 4 e 5, e 4-*ter*, commi 3 e 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

12. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure previste dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

13. Il trattamento dei dati effettuato nell'ambito delle verifiche sul rispetto dell'obbligo vaccinale delle categorie di lavoratori interessati è esercitato secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, per la protezione dei dati stessi, descritte negli allegati G, I, L, M, che sono periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679»;

m) gli allegati B, C, F, G, H sono sostituiti con i corrispondenti allegati al presente decreto;

n) sono aggiunti gli allegati I, L, M parimenti allegati al presente decreto.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Tutte le attività relative agli sviluppi tecnologici della Piattaforma nazionale-DGC sono sostenute nell'ambito della vigente convenzione fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei S.p.a., del 23 dicembre 2009 e dei relativi accordi convenzionali attuativi.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
COLAO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2998

21A07539

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 dicembre 2021.

Elenco annuale, aggiornato al 30 ottobre 2021, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope integrato con l'elenco delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto in particolare l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che prevede la pubblicazione annuale dell'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50, «Attuazione dei regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'art. 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96, che prevede «la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope»;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2003, «Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti»;

Preso atto, pertanto, di dover provvedere alla pubblicazione dell'elenco annuale previsto dal citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per le sostanze stupefacenti e psicotrope;

Ritenuto di integrare l'elenco anche con le imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco annuale, aggiornato al 30 ottobre 2021, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese che, ai fini del commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope, utilizzano depositi terzi autorizzati, è riportato negli allegati A, B, C, D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'elenco annuale, aggiornato al 30 ottobre 2021, delle imprese titolari di licenza per lo svolgimento di attività relative a sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe è riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2021

Il dirigente: APUZZO

ALLEGATO *A*
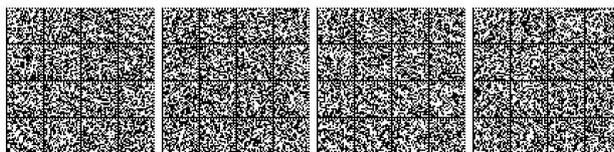
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALLA FABBRICAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	SOSTANZE	DECRETO	SCADENZA
F13	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	SOSTANZE ATTIVE E MATERIE PRIME (A.P.I.) ELENCATE IN TAB.I, CONCENTRATI DI POPPY STRAW	12/2021	13-gen-23
F48	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	CANNABIS INFIORESCENZE	19/2020	14-gen-22
F42	TRIFARMA S.P.A.	CERIANO LAGHETTO	MB	METADONE INTERMEDIO E METADONE	455/2019	20-nov-21
F47	OLON S.P.A.	GARBAGNATE	MI	FENDIMETRAZINA ,FENTERMINA, METAMFETAMINA, AMFEPRAMONE, BENZFETAMINA, -2-[N-(2-IDROSSIETIL)-METILAMINO]-1-FENILPROPAN-1-ONE, TILIDINA	54/2021	10-feb-23
F29	CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	PAULLO	MI	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, BROTIZOLAM, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, CLORAZEPATO, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, ESTAZOLAM, ETIZOLAM,FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MEDAZEPAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, OXAZEPAM, PRAZEPAM, TEMAZEPAM, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM	503/2020	21-dic-22
F51	INDENA S.P.A.	SETTALA	MI	ESTRATTI DI CANNABIS	81/2021	11-feb-23
F50	RICERCHE SPERIMENTALE MONTALE S.R.L.	MONTALE	PT	ESTRATTI DI CANNABIS	80/2021	10-feb-23
F49	RICERCHE SPERIMENTALE MONTALE S.R.L.	PISTOIA	PT	ESTRATTO GREZZO DI CANNABIS	146/2021	18-mar-23
F52	FARMABIOS S.P.A.	GROPPELLO CAIROLI	PV	ESTRATTI DI CANNABIS	245/2021	03-giu-23
F18	INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.	SARONNO	VA	ZOPICLONE, PENTAZOCINA, TAPENTADOLO	226/2021	25-giu-23
F5	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	BROMAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ESTAZOLAM,FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM,KETAZOLAM, LORAZEPAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, OXAZEPAM, PENTAZOCINA, PRAZEPAM, TEMAZEPAM, TETRAZEPAM	294/2021	01-set-23
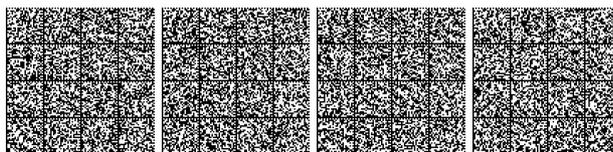
ALLEGATO *B*

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I351	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	MIDAZOLAM	306/2020	24-ago-22
I297	KEMIKA S.P.A.	OVADA	AL	GAMMABUTIRROLATTONE	117/2020	10-mar-22
I 2	A.C.R.A.F. S.P.A.	ANCONA	AN	CODEINA, FLUNITRAZEPAM, N-OSSICODEINA, ALFENTANIL, SUFENTANIL, MORFINA, ZOLPIDEM, FENTANIL, IDROMORFONE, 3-CLORO-FENILPIPERAZINA	231/2021	01-giu-23
I470	PHARMAPROGRESS S.R.L.	CAMERATA PICENA	AN	SOSTANZE ELENCATE NELLA TABELLA I E IV E TABELLA DEI MEDICINALI	57/2020	21-gen-22
I361	EUREKA S.R.L. - LAB. DIVISION	CHIARAVALLE	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	261/2021	14-lug-23
I435	CHEMA DIAGNOSTICA SRL	MONSANO	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	420/2021	08-nov-23
I321	PFIZER ITALIA S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	ALPRAZOLAM, OSSAZEPAM, TRIAZOLAM, NORDAZEPAM	195/2020	21-apr-22
I365	A.MENARINI MANIFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	L'AQUILA	AQ	DIAZEPAM	99/2021	20-mar-23
I496	SANOFI SRL	SCOPPITO	AQ	LORAZEPAM, FENOBARBITAL CLOBAZAM	445/2020	18-nov-22
I394	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	BUPRENORFINA, LORAZEPAM, DELORAZEPAM, BROMAZEPAM, TRIAZOLAM, CODEINA, OSSICODONE, ALPRAZOLAM , NITRAZEPAM, ZOLPIDEM, CLONAZEPAM, METILCATINONE, FLUNITRAZEPAM, AMFETAMINA, METAMFETAMINA	159/2020	23-apr-22
I100	S.A.L.F. S.P.A. - LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	KETAMINA, MORFINA, PETIDINA, FENOBARBITALE, CODEINA, MIDAZOLAM, FENTANIL, METADONE, ACETILFENTANIL	111/2021	24-feb-23
I454	POLYCRYSTALLINE SPA	MEDICINA	BO	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE (ESCLUSIVAMENTE PER USO DI LABORATORIO)	101/2021	20-mar-23
I476	STERIGENICS ITALY S.P.A.	MINERBIO	BO	SOSTANZE ATTIVE DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS	55/2021	25-feb-23
I400	FATRO S.P.A.	OZZANO EMILIA	BO	AMFETAMINA, CATINA, CATINONE per uso diagnostico	176/2021	16-mag-23
I334	MONTENEGRO S.R.L.	S.LAZZARO DI SAVENA	BO	FOGLIE DI COCA PER PRODUZIONE DI LIQUORI	331/2020	22-set-22
I278	WHITFORD S.R.L.	BRESCIA	BS	GAMMABUTIRROLATTONE	373/2020	26-ott-22
I355	PHARM@IDEA S.R.L.	TRAVAGLIATO	BS	BUTALBITALE, FENOBARBITALE, CODEINA, ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO, NONCHE' CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI E SOSTANZE TAB. II D-E	47/2021	17-feb-23
I395	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	CLORAZEPATO, NORDAZEPAM, DIAZEPAM, CODEINA, METADONE, METHYLCODEINA ESTRATTO DI CANNABIS AL 19% DI THC	392/2021	18-ott-23
I490	GAMMATOM SRL	COMO	CO	IRRAGGIAMENTO MEDIANTE RAGGI GAMMA	297/2021	27-lug-23

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I481	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	TAVERNERIO	CO	CODEINA	178/2021	10-mag-23
I475	B.S.N. SRL	CASTELLEONE	CR	IMPIEGO DI SOSTANZE DI STUPEFACENTI PER LA PRODUZIONE DI REAGENTI E CALIBRATORI	317/2020	01-set-22
I428	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA	CR	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (ESCLUSA SEZIONE A)	399/2021	08-nov-23
I229	A.MENARINI MANIFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	FIRENZE	FI	CODEINA, DIAZEPAM E NORDAZEPAM	55/2020	27-feb-22
I132	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	ACQUISTO IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI	142/2021	07-apr-23
I310	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	REGGELLO	FI	CODEINA, MORFINA, BROTIZOLAM, BROMAZEPAM, FLUNITRAZEPAM, METADONE, OSSICODONE PIPERAZINA	486/2020	02-dic-22
I 80	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI (S.S. 67 Tosco-Romagnola Loc. Granatieri)	FI	METADONE MORFINA OSSICODONE PETIDINA KETAMINA BUPRENORFINA FENTANIL (per produzione medicinali); CODEINA MORFINA N-OSSIDO IDROCODONE SUFENTANIL OSSICODONE N-OSSIDO COCAINA IDROMORFONE(esclusivo uso laboratorio)	340/2020	15-set-22
I465	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI (Viuzzo del Piscetto/Via Padule Area Salvadori)	FI	METADONE, MORFINA, OSSICODONE, PETIDINA, KETAMINA, BUPRENORFINA, FENTANIL	341/2020	15-set-22
I495	FALORNI SRL	SESTO FIORENTINO	FI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO TABELLA DEI MEDICINALI	354/2020	29-set-22
I309	POLYMED S.R.L.	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	241/2021	26-mag-23
I497	SANOFI S..R.L.	ANAGNI	FR	CLORAZEPATO, NONCHE' STANDARD ANALITICI CONTENENTI NITRAZEPAM E NORDAZEPAM, E REAGENTI ANALITICI DI BARBITALE SODICO	444/2020	18-nov-22
I434	SPECIAL PRODUCT'S LINE SPA	ANAGNI	FR	CODEINA ZOLPIDEM FLUNITRAZEPAM	210/2020	31-mag-22
I488	QUALIMEDLAB SRL	GENOVA	GE	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	98/2021	17-feb-23
I416	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO (Via Ludovico Ariosto 17)	IM	CLONAZEPAM PER SCOPI ANALITICI GAMMA BUTIRROLATTONE ACIDO GAMMA NITRAZEPAM PROD. MEDICINALI	169/2020	20-apr-22
I228	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO (Via Dante Alighieri 71)	IM	ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO - NITRAZEPAM	362/2021	10-ott-23

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I468	S.C.F. S.R.L.	CAVENAGO D'ADDA	LO	ALAZEPAM ALPRAZOLAM BROMAZEPAM BROTIZOLAM CLOBAZAM CLONAZEPAM CLORAZEPATO CLORDIAZEPOSSIDO CLOTIAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM ESTAZOLAM ETIZOLAM FLURAZEPAM KETAZOLAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM MEDAZEPAM MEPROBAMATO MIDAZOLAM NIMETAZEPAM NITRAZEPAM NORDAZEPAM OSSAZEPAM OSSAZOLAM PINAZEPAM PRAZEPAM QUAZEPAM TEMAZEPAM TETRAZEPAM TRIAZOLAM ZALEPLON ZOLPIDEM ZOPICLONE	432/2020	05-nov-22
I456	VAMFARMA SRL	COMAZZO	LO	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM LORMETAZEPAM, ZOLPIDEM, NORDAZEPAM	295/2020	20-lug-22
I375	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	ALPRAZOLAM, BARBEXACLONE, BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, CLOTIAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ETIZOLAM, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MIDAZOLAM, CODEINA, SUFENTANIL, TRIAZOLAM, FENTANIL (confezionamento secondario)	105/2020	06-mar-22
I485	A.C.R.A.F. SPA	APRILIA	LT	3-CLORO-FENILPIPERAZINA PRODUZIONE DI SOSTANZE ATTIVE (API)	187/2020	07-apr-22
I447	PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.	APRILIA	LT	OSSAZEPAM, LORAZEPAM, TEMAZEPAM, MEPROBAMATO, ZALEPLON, METILCATINONE, ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, FENTANIL, PRAZEPAM, TRIAZOLAM	60/2021	13-feb-23
I218	JANSSEN CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	IDROMORFONE, CODEINA, MORFINA, DIIDROMORFINA, METILFENIDATO, TAPENTADOLO, LEVOMETORFANO	389/2021	13-ott-23
I423	ABBVIE S.R.L.	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	DELORAZEPAM E BARBESACLONE (produzione) PROPILESEDRINA E FENOBARBITALE (uso laboratorio)	158/2021	01-mag-23
I366	KEDRION SPA	GALLICANO	LU	BARBITALE SODICO PER SCOPI ANALITICI	52/2020	21-gen-22
I417	CIT S.R.L.	BURAGO DI MOLGORA	MB	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	343/2021	25-set-23
I451	CORDEN PHARMA SPA	CAPONAGO (Viale dell'Industria 3)	MB	DIAZEPAM	48/2020	05-feb-22
I473	CORDEN PHARMA SPA	CAPONAGO (Via G. Galilei 17)	MB	DIAZEPAM (PRODUZIONE), NORDAZEPAM, DIAZEPAM (SCOPI ANALITICI)	345/2020	21-set-22
I217	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MB	FLURAZEPAM, ALPRAZOLAM, TRIAZOLAM, MORFINA, DIPIPANONE, ALFENTANIL, SUFENTANIL, FENTANIL, REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE, DIAZEPAM	410/2021	27-ott-23
I354	REDOX S.R.L.	MONZA	MB	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE (esclusivamente per uso di laboratorio)	52/2021	19-feb-23
I466	ROCHE SPA	MONZA	MB	CLONAZEPAM, DIAZEPAM. IMPIEGO ESCLUSIVO PER LA CERTIFICAZIONE DEL LOTTO SENZA LA MATERIALE DETENZIONE	183/2020	07-apr-22

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I438	ROTTAPHARM BIOTECH S.R.L.	MONZA	MB	FENOBARBITALE, PENTOBARBITALE, MORFINA, FENCICLIDINA, FENTANIL, KETAMINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ZOLPIDEM, CODEINA, OSSICODONE, COCAINA	255/2020	03-giu-22
I471	REDOX SRL	SOVICO	MB	TABELLA DEI MEDICINALI PER L'ESECUZIONE DI TEST CHIMICO FISICI	387/2020	13-ott-22
I489	FULTON MEDICINALI S.P.A.	ARESE	MI	METAMFETAMINA HCL	206/2020	05-mag-22
I322	DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	BARANZATE	MI	LEVOMETAMFETAMINA PER PRODUZIONE SELEGILINA HCL	404/2021	25-ott-23
I248	FAMAR ITALIA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	CODEINA, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, FOLCODINA, MORFINA, DIIDROCODEINA, ETERE METILICO DELLA CODEINA	153/2021	23-apr-23
I452	XPO SUPPLY CHAIN PHARMA ITALIA S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. II	254/2020	03-giu-22
I477	IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	CASSINA DE' PECCHI	MI	ALPRAZOLAM LORAZEPAM FENTANIL TRIAZOLAM PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI - ALPRAZOLAM, OSSICODONE, TEBAINA, IDROCODONE E ACETILFENTANIL PER SCOPI ANALITICI	357/2020	01-ott-22
I358	ITALFARMACO S.P.A.	CINISELLO BALSAMO	MI	PENTOBARBITALE E ZOLPIDEM (PER STUDI DI LABORATORIO)	200/2020	14-mag-22
I371	BAYER HEALTHCARE MANIFACTURING S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE	MI	FENOBARBITALE, METILFENOBARBITALE, LORAZEPAM, FLURAZEPAM, OXAZEPAM, LORMETAZEPAM, ETIZOLAM	497/2020	15-dic-22
I487	STM PHARMA PRO SRL	GREZZAGO	MI	CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO TABELLA MEDICINALI	42/2020	19-gen-22
I180	COSMO S.P.A.	LAINATE	MI	NORDAZEPAM, PRAZEPAM, OSSICODONE,LORAZEPAM, DIAZEPAM	435/2021	03-dic-23
I469	AVARA LISCATE PHARMACEUTICAL SERVICES SPA	LISCATE	MI	DELORAZEPAM, PENTAZOCINA, REMIFENTANIL	241/2020	23-mag-22
I432	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	LISCATE	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO PREPARAZIONI TAB. MEDICINALI ESCLUSA LA SEZ. A	491/2019	25-nov-21
I335	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES SRL	MASATE	MI	FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, NORDAZEPAM	6/2020	01-gen-23
I187	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	DIAZEPAM, ZOLPIDEM	271/2020	12-lug-22
I199	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	BUTALBITAL, CODEINA, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, DELORAZEPAM, TRIAZOLAM, NANDROLONE, BUTOBARBITALE, ALLOBARTITAL, GHB, GBL	161/2020	24-mar-22
I 92	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	METILFENOBARBITALE, FENOBARBITALE	294/2020	01-ago-22
I121	VALEAS S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	MILANO	MI	ALPRAZOLAM - DIAZEPAM - FLURAZEPAM - TRIAZOLAM	63/2020	12-feb-22

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I492	ACCELERA SRL	NERVIANO	MI	DIAZEPAM MITAZOLAM FENOBARBITALE TEMAZEPAM	318/2021	10-ago-23
I353	ACTAVIS ITALY S.P.A.	NERVIANO	MI	FENTANIL, KETAMINA : PRODUZIONE MEDICINALI E SCOPI ANALITICI	44/2020	20-feb-22
I244	IMAF S.P.A.	PESCHIERA BORROMEO	MI	GAMMABUTIRROLATTONE	483/2020	27-dic-22
I449	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	CATINA E METILCATINONE PER SCOPI ANALITICI, FENTERMINA SOLO PER IL MERCATO ESTERO	97/2021	17-feb-23
I265	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, BROTIZOLAM, DIAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, CLOBAZAM, CLORDEMETILDIAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOTIAZEPAM, FENOBARBITALE, PRAZEPAM, TRIAZOLAM, MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS	367/2020	01-ott-22
I462	DELPHARM MILANO S.R.L.	SEGRATE	MI	BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, MIDAZOLAM	234/2021	01-lug-23
I458	OLON SPA	SEGRATE	MI	MEPROBAMATO (ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI ANALITICI)	524/2019	22-dic-21
I378	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SETTALA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI ELENCATE NELLA TAB.II	309/2020	30-lug-22
I391	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TABELLA DEI MEDICINALI PER SCOPI ANALITICI, DELTA-8-THC, DELTA-9-THC, ACETILFENTANIL	332/2021	11-set-23
I474	NEOTRON PHARMA SPA	MODENA	MO	IMPIEGO PER CONTROLLO CHIMICO/FISICO IN GMP TABELLA DEI MEDICINALI	272/2021	05-ago-23
I 70	LAMP SAN PROSPERO S.P.A.	SAN PROSPERO SULLA SECCHIA	MO	ZOLPIDEM CODEINA FOSFATO	413/2021	27-ott-23
I478	STM PHARMA PRO S.R.L.	POZZUOLI	NA	FENTANIL, REMIFENTANIL, SUFENTANIL, FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM TRIAZOLAM, KETAZOLAM ZOPICLONE	232/2020	19-mag-22
I357	KEDRION S.P.A.	S.ANTIMO	NA	BARBITALE	262/2021	10-lug-23
I230	PROCOS S.P.A.	CAMERI	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	462/2020	09-dic-22
I453	DELPHARM NOVARA S.R.L.	CERANO	NO	ESTAZOLAM	393/2020	04-nov-22
I369	SIKA POLYURETHANE MANUFACTURING S.R.L.	CERANO	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	413/2020	29-nov-22
I347	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	SOSTANZE TABELLA I III IV	304/2021	14-set-23
I463	MACDERMID PERFORMANCE SOLUTIONS ITALIANA S.R.L.	SAN MARTINO DI TRECATE	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	31/2020	12-gen-22
I314	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM, , MIDAZOLAM, NORDAZEPAM, TRIAZOLAM, CLOTIAZEPAM	328/2020	15-set-22

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I427	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	CLORAZEPATO	102/2021	28-mar-23
I419	CHIMAN S.R.L.	ROTTOFRENO	PC	PMA (PARA-METOSSIAMFETAMINA)	238/2020	26-giu-22
I461	ALFASIGMA SPA	ALANNO	PE	LORAZEPAM, DIAZEPAM, MORFINA, DELORAZEPAM, PENTOBARBITALE	28/2021	22-gen-23
I407	LABORATORI ARCHA S.R.L.	OSPEDALETTO	PI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. I E II, ESCLUSIVAMENTE PER ANALISI CONTO TERZI	456/2019	21-nov-21
I210	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	PISA	PI	FLURAZEPAM, ETIZOLAM, CODEINA, N-OSSICODEINA, OSSAZEPAM	259/2021	21-lug-23
I402	GALILEO RESEARCH S.R.L.	VECCHIANO	PI	PENTOBARBITALE, COCAINA, ETILMORFINA, MORFINA, DIAZEPAM, ESOBARBITALE, KETAMINA, FENOBARBITALE, BUPRENORFINA, NALOXONE	306/2021	19-ago-23
I430	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	CLORAZEPATO, OXAZEPAM, PHENIBUT	68/2021	02-feb-23
I480	PHARMA PARTNERS S.R.L.	PRATO	PO	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO MEDICINALI	129/2020	03-mar-22
I 15	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (V. S. Leonardo 96)	PR	PARA-METOSSIAMFETAMINA PENTOBARBITALE SODICO	276/2021	07-lug-23
I415	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (Largo Belloli 11/A)	PR	BUPRENORFINA CODEINA DIAZEPAM FENOBARBITAL KETAMINA MIDAZOLAM PENTOBARBITAL PARAMETOSSIAMFETAMINA	106/2020	07-mar-22
I299	GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.	S. POLO DI TORRILE	PR	REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE, FENTANIL, ALFENTANIL E SUFENTANIL	67/2021	10-feb-23
I332	FALORNI S.R.L.	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	MORFINA, METADONE, ALPRAZOLAM, ZOLPIDEM, LORMETAZEPAM, TRIAZOLAM, LORAZEPAM, FENTANIL,(CONFEZIONAMENTO SECONDARIO)	277/2020	11-lug-22
I425	LAB ANALYSIS S.R.L.	CASANOVA LONATI	PV	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE, INCLUSI MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS PER ESCLUSIVO USO DI LABORATORIO, TILIDINA DELTA 8 9 THC	373/2021	04-ott-23
I472	CHEMO BIOSYNTESIS SRL	CORANA	PV	BARBITALE	84/2020	04-feb-22
I486	FARMABIOS SPA	GROPPELLO CAIROLI	PV	STANDARD DI THC PER SCOPO ANALITICO	375/2021	21-ott-23
I 66	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. - SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	CODEINA, FENOBARBITALE , LORAZEPAM , DIAZEPAM, MEPROBAMATO, FLURAZEPAM, OSSAZEPAM, CODEINA N-OSSIDO, MORFINA TEBAINA NORCODEINA	500/2019	12-dic-21
I376	HIKMA ITALIA S.P.A.	PAVIA	PV	REMIFENTANIL	426/2021	17-set-23

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I119	TEOFARMA S.R.L.	PAVIA	PV	CLORDIAZEPOSSIDO, PINAZEPAM, FENOBARBITALE, MEPROBAMATO, TEMAZEPAM, CODEINA, DIAZEPAM, LOPRAZOLAM, NORDAZEPAM, DIIDROCODEINA, BROMAZEPAM, FLURAZEPAM, OXAZEPAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM MORFINA IDROCODONE	449/2021	13-dic-23
I433	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	FORMELLO	RM	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO MEDICINALI	347/2021	01-ott-23
I460	ALFASIGMA S.P.A.	POMEZIA	RM	MEDAZEPAM, PRAZEPAM, NORDAZEPAM	434/2020	18-nov-22
I459	ESSETI FARMACEUTICI SRL	POMEZIA	RM	SUFENTANIL META-CLOROFENILPIPERAZINA	374/2021	06-ott-23
I491	EUROPEAN RESEARCH BIOLOGY CENTER S.R.L.	POMEZIA	RM	FENOBARBITALE, SUFENTANIL, LORAZEPAM	86/2020	13-feb-22
I484	ITC FARMA SRL	POMEZIA	RM	LORAZEPAM ETIZOLAM CODEINA CODEINA N-OSSIDO MORFINA TEBAINA NORCODEINA	334/2020	15-set-22
I483	LOGIFARMA SRL	POMEZIA	RM	OSSICODONE - NALOXONE (DUOXONA) CONF. SECOND. ANSIOLIN (DIAZEPAM) CONF. SECOD. Buccolam (midazolam) 3-CLORO-FENILPIPERAZINA (mCPP) stoccaggio sostanza attiva	210/2021	11-mag-23
I277	INTERLAB S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	286/2020	07-lug-22
I272	VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.	PENNABILLI	RN	ALPRAZOLAM, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM, METILFENIDATO	11/2020	31-dic-21
I396	GENETIC S.P.A.	FISCIANO	SA	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, PRAZEPAM, CODEINA, TRIAZOLAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ZOLPIDEM, NITRAZEPAM	24/2021	11-gen-23
I176	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	DIAZEPAM, FENOBARBITALE, MIDAZOLAM, KETAMINA, NORDAZEPAM	356/2020	09-ott-22
I401	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	MIDAZOLAM, MORFINA, OSSICODONE	388/2021	13-ott-23
I457	EUROFINS BIOLAB SRL	POGGIBONSI	SI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TABELLA DEI MEDICINALI PER SCOPI ANALITICI	166/2021	04-apr-23
I418	MONTENEGRO S.R.L.	TERAMO	TE	FOGLIE DI COCA PER LA PRODUZIONE DI LIQUORI	330/2020	22-set-22
I455	COMEDICAL SRL	MATTARELLO	TN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	76/2021	10-feb-23
I179	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	CODEINA LORAZEPAM PRAZEPAM OSSICODONE METADONE (produz. medicinali), ACETILCODEINA IDROCODONE ISOMETADONE METILCODEINA MORFINA CODEINA N-OSSIDO NORDAZEPAM OSSIMORFONE TEBAINA OSSICODONE N-OSSIDO (scopi analitici)	134/2021	15-apr-23

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I289	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	IVREA	TO	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, PRAZEPAM, TRIAZOLAM, BROTIZOLAM, CLOBAZAM, CLORAZEPATO, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOTIAZEPAM, ETIZOLAM,ESTAZOLAM, FLURAZEPAM,FLUNITRAZEPAM, KETAZOLAM, MIDAZOLAM,NITRAZEPAM, NORDAZEPAM, OSSAZEPAM, PINAZEPAM, QUAZEPAM, TEMAZEPAM, ZOLPIDEM	429/2021	29-nov-23
I494	AESICA PHARMACEUTICALS SRL	PIANEZZA	TO	BROMAZEPAM	168/2020	07-apr-22
I360	CHELAB S.R.L.	RESANA	TV	TABELLA DEI MEDICINALI (IMPIEGO PER SCOPI ANALITICI)	64/2020	14-feb-22
I 68	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.	CARONNO PERTUSELLA	VA	CODEINA, FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, METADONE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, LORAZEPAM, MEDAZEPAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, LORMETAZEPAM, TRIAZOLAM, NITRAZEPAM, ETIZOLAM	29/2020	16-lug-22
I184	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	CLOTIAZEPAM, MORFINA, BUPRENORFINA, FENTANIL, TAPENTADOLO, SUFENTANIL, CODEINA	307/2020	27-ago-22
I442	NEOLOGISTICA SRL	ORIGGIO	VA	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO TABELLA DEI MEDICINALI	311/2020	06-ago-22
I499	DEPO PACK SRL	SARONNO	VA	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO TABELLA DEI MEDICINALI	275/2021	07-lug-23
I214	MONICO S.P.A.	MESTRE	VE	MORFINA, PETIDINA, IDROMORFONE	78/2020	09-mar-22
I493	HA ITALIA SPA	SCHIO	VI	GAMMABUTIRRALATTONE	137/2020	11-mar-22
I498	SARI TECNOLOGY SRL	TRISSINO	VI	GAMMABUTIRROLATTONE	157/2021	24-mar-23
I337	ZAMBON S.P.A.	VICENZA	VI	FOLCODINA, MORFINA, CODEINA MIDAZOLAM	348/2021	16-set-23
I393	APTUIT (VERONA) S.R.L.	VERONA	VR	2C-I ACIDO GAMMAIDROSSIBUTIRRICO ALFENTANIL BARBITAL BROMAZEPAM BUPRENORFINA CLOBAZAM CLORDIAZEPOSSIDO COCAINA CODEINA DESTROAMFETAMINA DESTROMORAMIDE DIAZEPAM DIIDROETORFINA DOM EROINA FENOBARBITAL FENTANIL GAMMABUTIRROLATTONE IDROCODONE IDROMORFONE KETAMINA LORAZEPAM LSD MAZINDOLO MDMA METADONE METAMFETAMINA METILFENIDATO MIDAZOLAM MORFINA NORDAZEPAM OSSICODONE PCP PENTAZOCINA PENTOBARBITAL PSILOCIBINA PSILOCINA REMIFENTANIL DELTA-9-TRANS-THC TRIAZOLAM ZOLPIDEM DMT MDA ISOMETADONE LEVOMORAMIDE IBOGAINA	353/2021	16-set-23
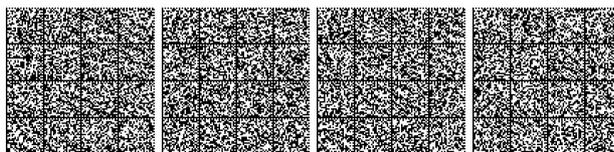
ALLEGATO *C*

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C411	RICCOBONO S.P.A.	CANICATTI'	AG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	260/2020	03-giu-22
C350B	D.M. BARONE S.P.A.	RIBERA	AG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	176/2020	05-mag-22
C267A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ALESSANDRIA	AL	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	229/2020	29-giu-22
C931A	FARMACIA DELL'OSPEDALE DOTT. EDOARDO MONTIGLIO & C. S.A.S.	CASALE MONFERRATO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	190/2021	01-giu-23
C751A	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	206/2021	14-giu-23
C229	FARMACISTI ASSOCIATI PIEMONTE S.R.L.	SOLERO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	115/2020	01-apr-22
C42	A.C.R.A.F. S.P.A. - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	ANCONA	AN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	217/2021	24-giu-23
C395A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JESI	AN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI+ VET.	437/2021	01-dic-23
C998A	G.M. DISTRIBUZIONE SRL	OSIMO	AN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	493/2019	06-dic-21
C351B	ANTICA FARMACIA DEL BREUIL SRL	VALTOURNANCHE	AO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	472/2019	05-nov-21
C460	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	ACQUAVIVA PICENA	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	133/2021	20-apr-23
C520A	C.I.A.M. S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	328/2021	30-set-23
C775A	KEY 4 HEALTH S.R.L.	FERMO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	180/2020	11-mag-22
C188B	FARMACIA DOTT. PAOLO CISBANO & C. SNC	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	138/2021	20-apr-23
C509A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	37/2021	25-gen-23
C195B	FARMACIA ROCCHEGIANI BRUNA	STELLA DI MONSAMPAOLO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	164/2021	10-mag-23
C33	A.F.M. AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA S.P.A.	AREZZO	AR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	289/2020	01-ago-22
C375B	BIOTEAM SRL	MONTEVARCHI	AR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	245/2020	26-mag-22
C991A	FARMACIA CASTOLDI DEL DR. PATRUCCO FRANCO & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	167/2021	14-apr-23
C490A	FARMACIA CERATI SAS DEL DOTT. ALDO ZAMBONARDI & C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	432/2021	01-dic-23
C395B	FARMACIA DEL DOTT. MARCO DEL CONTE	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	488/2020	02-dic-22
C138B	FARMACIA DELLA MISERICORDIA DOTT.SSA LISA BOCCALATTE	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	333/2020	01-ott-22
C970A	FARMACIA DR.SSA BOTTO ARTEMISIA & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	112/2021	02-apr-23
C725A	FARMACIA MODERNA DI ONORATI GIAMPAOLO	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	296/2020	04-ago-22
C13B	FARMACIA NUOVA SAS DI BISCAGLINO LORENZO CARLO E C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	484/2020	23-dic-22
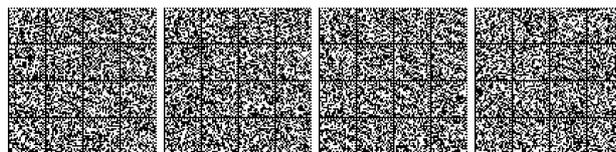
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C325B	FARMACIA SAN FRANCESCO SAS DEL DR. VALPERGA FRANCESCO & C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	465/2020	13-dic-22
C291B	FARMACIA VALLETTA SAS DI VALLETTA Dott. Giannandrea & C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	9/2021	07-gen-23
C976A	FARMACIA VECCHIE TERME DEL DR. MARGARA GIOVANNI & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	117/2021	24-feb-23
C703A	GHIGO S.R.L.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	238/2021	25-mag-23
C954	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MERCOGLIANO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	171/2021	20-apr-23
C643A	CODEFAR S.R.L.	MONTEFORTE IRPINO	AV	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	49/2021	12-feb-23
C183B	MYPHARMA SRL	MONTEFORTE IRPINO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	131/2021	18-apr-23
C208B	ANSERIS FARMA SRL	SOLOFRA	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	243/2020	21-mag-22
C901A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	VENTICANO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	416/2020	01-dic-22
C398B	ALTAVET PHARMA DI LUCIA CAPPIELLO	ALTAMURA	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	44/2021	21-gen-23
C255B	D'AMBROSIO VINCENZO	ALTAMURA	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	173/2020	26-apr-22
C117B	FARMAROC SRL	BARI	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	41/2020	19-gen-22
C434	SCHIROLI FARMACEUTICI SAS	BARI	BA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	243/2021	25-mag-23
C204	FARMACA - FARMACEUTICI CANNONE S.P.A.	BARLETTA	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	221/2020	04-giu-22
C185A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	363/2020	14-ott-22
C969A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	MODUGNO	BA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	198/2021	01-giu-23
C14A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	192/2021	05-giu-23
C298B	MURGIA VETERINARIA SRL	MODUGNO	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	103/2021	25-mar-23
C900A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	126/2021	04-apr-23
C216B	FARMACIA DOTT. LEONARDO GENTILE SNC & C.	MONOPOLI	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	344/2021	25-set-23
C406B	CENTRO AGROVETE PUGLIA BASILICATA SRL	NOCI	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	140/2021	12-mar-23
C694	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TRIGGIANO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	132/2021	20-apr-23
C952	PHARDIS S.R.L.	CALVENZANO	BG	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	287/2021	12-lug-23
C222B	CATENA FARMACEUTICI SPA	LALLIO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	146/2020	01-apr-22
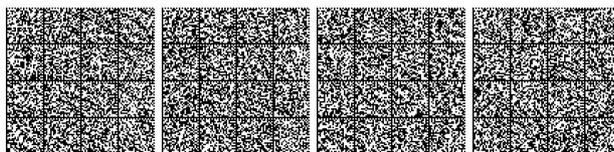
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C185B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	LALLIO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	149/2021	01-mag-23
C186B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	LALLIO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	148/2021	01-mag-23
C380A	FARMACEUTICA OROBICA SRL	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	64/2021	02-feb-23
C870A	FARMACIA SEGALINI DI SEGALINI DR. CAMILLO	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	240/2020	23-giu-22
C424B	FARMACIA CROCEMOSSO DR.SSA GRIGNANI ALESSANDRA	VALDILANA	BI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	364/2021	29-set-23
C224	FARMACEUTICI S.V.I.M.A. S.R.L.	BENEVENTO	BN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	94/2021	13-mar-23
C648A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	316/2020	06-ott-22
C371B	GIPI ZOO SAS DI BALLESTRI MARA & C.	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	154/2020	18-mar-22
C104B	FARMALVARION S.R.L.	BENTIVOGLIO	BO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	208/2021	17-giu-23
C942A	CENTRO PRODOTTI SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L.	BOLOGNA	BO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	266/2021	17-lug-23
C207A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	CALDERARA DI RENO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI + VET.	490/2019	15-dic-21
C371A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASALECCHIO DI RENO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	478/2020	01-gen-23
C164B	FAGRON ITALIA SRL	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	COMMERCIO ALL'INGROSSO, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	390/2020	20-ott-22
C78B	FATRO SPA	OZZANO DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	7/2020	26-gen-22
C905	VETEFAR S.R.L.	OZZANO EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	352/2021	16-set-23
C197A	PLURIPHARMA S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	5/2021	01-gen-23
C824A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BRINDISI	BR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	265/2021	16-lug-23
C857	WFP-UNHRD	BRINDISI	BR	ACQUISTO, DETENZIONE E DISTRIBUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE	252/2021	31-lug-23
C33B	FARMACIA GRAZIA RUBINO	MONTALBANO	BR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	314/2021	01-set-23
C106	C.E.F. - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R .L.	BRESCIA	BS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	397/2021	30-nov-23
C241B	ZAMENIS S.R.L.	BRESCIA	BS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	194/2021	27-apr-23
C109A	PHARMAIDEA S.R.L.	TRAVAGLIATO	BS	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	105/2021	26-mar-23

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C158B	FARMACIA CASTEL DEL MONTE SAS DEL DOTT. A. CIVITA	ANDRIA	BT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	499/2020	15-dic-22
C784A	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	319/2021	10-ago-23
C191A	ROESSLER PHARMA S.R.L.	BOLZANO	BZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	333/2021	15-set-23
C89B	PEER FARMACIE SAS DI STEPHAN E DI FLORIAN PEER	BRESSANONE	BZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	108/2020	10-mar-22
C289A	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	248/2021	01-lug-23
C542	LOGISTICA FARMACEUTICA S.R.L.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (TRANNE SEZ. A)	381/2020	12-nov-22
C337	MEDIFARMA S.R.L.	CAGLIARI	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	259/20	01-lug-22
C543	S.I.M.A. -SOCIETA INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	203/2021	10-giu-23
C70B	NOVOFARMA SRL	SELARGIUS	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	502/2019	27-dic-21
C666A	UNIFARM SARDEGNA SPA	SESTU	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	235/2021	01-lug-23
C338B	FARVIMA MEDICINALI SPA	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	355/2021	10-ott-23
C352A	ZOO. VET. S.R.L.	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	217/2020	30-mag-22
C260A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	479/2020	01-gen-23
C321B	PRIMO FARMA SRL	CASAPULLA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	46/2021	21-gen-23
C427B	FARMACIA SANT'ANNA SRL	MARCIANISE	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	415/2021	27-ott-23
C252B	FARMACIE SAN MARCO S.A.S. DEL DOTT. FALCO MICHELE & C.	MARCIANISE	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	132/2020	09-mar-22
C643	FIGLI DI LUIGI ORLANDI S.R.L.	MARCIANISE	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	201/2021	15-giu-23
C910A	MIRA S.R.L.	ORTA DI ATELLA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	444/2021	04-dic-23
C419B	ALIOTH SRL	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	312/2021	03-ago-23
C238B	FARMACIA AMBROSIANA S.A.S. DEL DOTT. RAFFAELE MARZANO & C.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	76/2020	03-feb-22
C378B	FARMACIA SANTA CATERINA SRL	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	321/2020	01-set-22
C248B	FARMACIE ASSOCIATE ITALIANE SRL	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	504/2020	21-dic-22
C281B	FARMACIE FALCO SRL	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	75/2021	10-feb-23
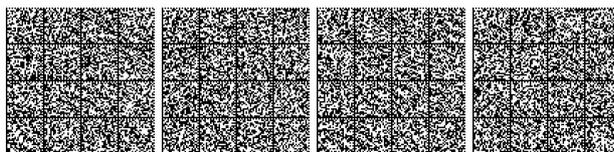
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C362B	FARMACIE MIZAR SL	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	398/2021	25-ott-23
C381B	FARMACEUTICI ARISTIDE TONACCI SRL	SAN NICOLA LA STRADA	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	347/2020	21-set-22
C368B	ADRIZOO SRL	S. GIOVANNI TEATINO	CH	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	91/2020	09-feb-22
C841A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VASTO	CH	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	111/2020	31-mar-22
C287B	FARMACIA S. CONTI DOTT.SSA ROMANO GIOVANNA	CALTANISSETTA	CL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	389/2020	10-dic-22
C678A	SOFAD S.R.L.	SAN CATALDO	CL	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	58/2020	11-feb-22
C302B	ALCYON ITALIA S.P.A.	CHERASCO	CN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	288/2021	13-lug-23
C919	VETEFARMA S.R.L.	CUNEO	CN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	227/2020	14-giu-22
C503	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via Mondovi)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	249/2021	04-lug-23
C367A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via N. Sauro)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	82/20	31-mar-22
C292B	FARMAUNITI SOC COOP	TRINITA'	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	491/2020	14-gen-23
C475	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	427/2021	25-nov-23
C753A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L.	ERBA	CO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	233/2021	01-lug-23
C358B	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	TAVERNERIO	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	366/2020	29-set-22
C455	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	CREMONA	CR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	134/2020	01-giu-22
C418B	FARMAZOO SNC DI VARINI LUIGI E C.	CREMONA	CR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	302/2021	27-lug-23
C922	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA (Via A. Biasini 26)	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	377/2021	21-ott-23
C795A	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA (Via Bruciate 36)	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	400/2021	08-nov-23
C337B	BOMI ITALIA SPA	SPINO D'ADDA	CR	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	335/2021	04-set-23
C303B	FARMACIA SCARCELLA SRL	CORIGLIANO ROSSANO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	41/2021	05-feb-23
C777A	D.M. BARONE S.P.A.	COSENZA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	324/2020	21-set-22
C793	V.I.M. SRL	MANGONE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	419/2020	15-dic-22
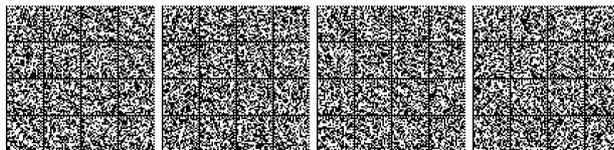
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C391B	FARMACIA G. MANCINELLI SRL	PAOLA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	426/2020	03-nov-22
C20B	SGANGA LIVIO FRANCESCO	PAOLA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	247/2020	09-giu-22
C388B	CIB FARMA SRL	PIEDIMONTE MATESE	CS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	392/2020	20-ott-22
C104A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	RENDE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	359/2020	14-ott-22
C283B	RO-FARM DI DE MAIO SALVATORE & C. SAS	ROGGIANO GRAVINA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	90/2021	19-mar-23
C271B	FARMACIA RIPOLI SRL	SPEZZANO PICCOLO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	207/2020	02-lug-22
C817A	FARMACIA PUCCI DR. ANTONIO	TREBISACCE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	326/2021	19-set-23
C458A	PULEO FARMACEUTICI S.R.L.	BELPASSO	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	402/2020	21-nov-22
C837A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BELPASSO- PIANOTAVOLA	CT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	112/2020	31-mar-22
C488A	D.M. BARONE S.P.A.	CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	360/2021	01-ott-23
C394B	GRUPPO PHARMA MEDICAL SRLS	CATANIA	CT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	301/2021	27-lug-23
C29B	SICIL ZOOTECNICA SRL	CATANIA	CT	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	370/2021	27-ott-23
C563A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	456/2020	01-gen-23
C983	SOFAD S.R.L.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	32/2021	10-feb-23
C25B	PHARMAWELL SRL	S. GREGORIO DI CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	16/2020	10-gen-22
C240	FARMOS S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	230/2020	23-giu-22
C280A	SALVIA FARMACEUTICI S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	8/2021	07-gen-23
C359A	FARM. ALARICO S.P.A.	FALERNA	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	310/2020	08-set-22
C402A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LAMEZIA TERME	CZ	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	4/2021	01-gen-23
C858	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MARCELLINARA	CZ	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	225/2021	01-lug-23
C890	ZAMBONI NUOVE TECNOLOGIE S.N.C. DI BRIGHI RINA & C.	FORLI'	FC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	189/2021	07-mag-23
C323B	FARMACIA PADRE PIO DEL DR. SERGIO PIO CIALDELLA	CERIGNOLA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	223/2021	24-giu-23

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C828A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOGGIA	FG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	127/2020	31-mar-22
C860	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FOGGIA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	220/2021	01-giu-23
C989A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	LUCERA	FG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	212/2021	01-giu-23
C825A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CALENZANO	FI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	128/2020	31-mar-22
C86B	FARMACIA CENTRALE DI FEDERICO MESSORI	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	434/2021	13-nov-23
C236	FARMA-SYSTEM DI SANNA ELVIO, BARTOLINI SANTINO E FANTAPPIE' VALERIO S.N.C.	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	307/2021	18-set-23
C877	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	481/2020	21-dic-22
C83A	A.MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS & SERVICES S.R.L.	PRATO	FI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	109/2020	10-mar-22
C775	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	339/2020	15-set-22
C36A	VETEFAR S.R.L.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	350/2021	16-set-23
C125	COROFAR DISTRIBUZIONE SRL	FORLI'	FO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	258/2020	01-lug-22
C329B	KUEHNE + NAGEL S.R.L.	ANAGNI	FR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (INCLUSA SEZ.A)	289/2021	15-lug-23
C272A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	ANAGNI	FR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	25/2020	06-gen-22
C92B	FARMACIA TAMBUCCI FABRIZIO	CECCANO	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	166/2020	03-apr-22
C469	SPEMITAL S.P.A.	FROSINONE	FR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	185/2021	01-giu-23
C990A	OMEOSALUSVET SRL	PATRICA	FR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	175/2021	18-mag-23
C205B	FARMACIE NARDONE SRL	S. GIORGIO A LIRI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	215/2021	22-giu-23
C361B	PHARMA GEMA S.R.L.	SAN GIORGIO A LIRI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	40/2020	16-gen-22
C242B	FARMACIA DELL'AQUILA S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	116/2020	05-mar-22
C480A	CENTRO MEDICO CECCARDI - ISTITUTO DIAGNOSI E TERAPIE SPECIALISTICHE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	477/2020	19-dic-22
C269B	CONSORZIO FARMACIE RIVIERA DEI FIORI	GENOVA	GE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	371/2020	22-ott-22
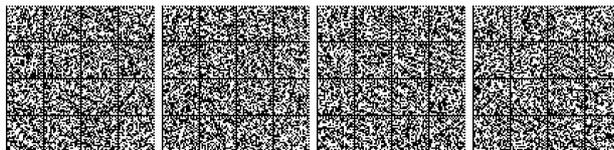
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C166	DI.FAR. S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	257/2021	15-lug-23
C917A	FARMACIA CANEPA DI DRAGO EUGENIA	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	376/2020	27-ott-22
C43B	FARMACIA PESCETTO DI FRANCESCO SEAN PESCETTO	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	145/2021	16-apr-23
C372A	FARMACIA PESCETTO DI PESCETTO MARCO	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	511/2019	21-dic-21
C231	FARMAGI S.R.L.	GENOVA	GE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	495/2020	21-gen-23
C398A	FARMASERVICE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	167/2020	23-mar-22
C588	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	GENOVA	GE	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	110/2020	26-mar-22
C422A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	135/2021	20-apr-23
C167A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	323/2021	09-set-23
C802	UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI + VET.	0/2020	31-gen-22
C409B	FARMACIE COMUNALI RIUNITE SPA	GROSSETO	GR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	193/2021	27-apr-23
C365A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	GROSSETO	GR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	279/2020	01-lug-22
C221A	ZOO FARVET DI DELLO ROSSO MASSIMILIANO	GROSSETO	GR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	164/2020	01-apr-22
C487	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BUSSANA DI SANREMO	IM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	60/2020	27-feb-22
C387B	D.S. PHARMA SRL	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	384/2020	08-ott-22
C273	GALATINAMED S.R.L.	GALATINA	LE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	104/2021	26-mar-23
C220B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	LECCE	LE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	361/2021	15-ott-23
C369B	FARMALAB S.R.L.	LECCE	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	133/2020	09-mar-22
C20A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	LECCE	LE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	417/2020	15-dic-22
C198B	SO.MI. VETERINARIA SRL	MAGLIE	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	183/2021	25-mag-23
C382B	PL FARMA SRL	ZOLLINO	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	344/2020	21-set-22
C893A	BARONCINI GABRIELE	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	352/2020	30-set-22
C940A	FARMACIA CULLA DEL DOTT. F.A. FRULLANO	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	460/2020	04-dic-22
C935A	FARMACIA DEGLI OLEANDRI S.A.S-.	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	462/2020	04-dic-22
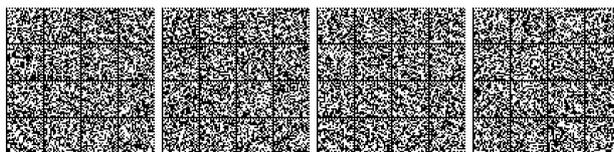
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C892A	FARMACIA GALENO S.N.C. DEL DOTTOR RICCARDO MORELLI	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	27/2021	30-gen-23
C941A	PAOLUCCI FRANCESCO	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	473/2020	04-dic-22
C435A	EURODIFARM S.R.L.	CASALMAIOCCO	LO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	172/2020	23-apr-22
C396A	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) SPA	LIVRAGA	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	505/2020	21-dic-22
C23A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA (Via delle Industrie)	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	407/2021	02-nov-23
C443A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA (Via Cascina Nuova)	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	409/2021	02-nov-23
C208A	FARLA SOC. COOP.	BORGO SAN MICHELE	LT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	269/2021	01-ago-23
C974A	FARMACIA CASSANDRA DR. ANGELO	LATINA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	119/2021	05-apr-23
C91B	FARMASAN S.R.L.	LATINA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	119/2020	14-mar-22
C941	LATINAVETE S.R.L.	LATINA	LT	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	436/2021	15-nov-23
C05B	FARMACIA DE LONGIS	LENOLA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	184/2021	27-mag-23
C353B	FARMACIA FARMAVASCO SRL	ALTOPASCIO	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	204/2020	28-apr-22
C950A	FARMACIA GIANNINI DI GIANNINI MARIANO	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	490/2020	09-gen-23
C324A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	170/2021	20-apr-23
C894A	ANTICA FARMACEUTICA LUCCHESE S.R.L.	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	13/2012	19-gen-23
C768A	FARMACIA DOTT. UGO NOVELLI DEL DOTT. INGROSSO SALVATORE	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	199/2020	28-apr-22
C346B	FARMACIA MALAGRINO' PICCINNI SRL	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	489/2019	24-nov-21
C343B	LABHER DEL DOTT. MASSIMO CHECCHIA & C. SNC	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	325/2021	19-set-23
C178B	TISSUELAB S.R.L.	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	25/2021	11-gen-23
C873A	BRIANPHARMA S.R.L.	DESIO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	239/2020	28-giu-22
C960A	LOGISAN S.P.A.	DESIO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	265/2020	16-giu-22
C818A	FARMACIA DEL SOLE S.A.S. DI PERRECA PATRIZIA & C.	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	332/2020	25-set-22
C822A	FARMACIA GARINO S.A.S. DI PERRECA PATRIZIA & C.	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	494/2020	21-gen-23
C583	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	RONCELLO	MB	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	300/2020	06-ago-22
C340B	HELCA SRL	SOVICO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	66/2021	02-feb-23
C968A	FARMACIA GUGLINI DOTT. GIORGIO	CORRIDONIA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	39/2021	26-feb-23

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C464	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	POLLENZA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	334/2021	01-ott-23
C50A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	RECANATI	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	428/2020	15-dic-22
C454A	ITALMED AGRI S.R.L.	TREIA	MC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	118/2020	12-mar-22
C776A	D.M. BARONE S.P.A.	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	367/2021	16-ott-23
C957A	RICCOBONO S.P.A	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	381/2021	01-nov-23
C78	CESAREO FARMACOSM S.R.L.	MESSINA-CONTESSE	ME	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	465/2019	30-nov-21
C985A	BISBANO GIUSEPPE	MILAZZO	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	308/2021	19-ago-23
C72A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TORREGROTTA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	424/2021	16-nov-23
C370B	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	219/2020	12-mag-22
C192B	GPP HEALTH SRL	CALEPPIO DI SETTALA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	30/2020	12-gen-22
C122B	XPO SUPPLY CHAIN PHARMA ITALY S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	446/2020	18-nov-22
C293B	STM PHARMA PRO S.R.L.	CAMBIAGO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	235/2020	19-mag-22
C780A	FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.	CARPIANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	346/2020	21-set-22
C717A	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) SPA	CERRO AL LAMBRO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	285/2020	17-lug-22
C24A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	CERRO AL LAMBRO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	408/2021	02-nov-23
C177B	V.I.M. SRL	CESANO BOSCONE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	86/2021	14-mar-23
C365B	FARMACIA DESENZANI COLOGNO SAS DI GIANFRANCO E STEFANO DESENZANI & C.	CINISELLO BALSAMO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	35/2020	13-gen-22
C253B	FARMACIA DESENZANI SAS DI GIANFRANCO E STEFANO DESENZANI & C.	CINISELLO BALSAMO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	36/2020	13-gen-22
C290A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	CORBETTA	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	372/2020	25-ott-22
C196B	O.T.E. MEDICAL SRL	CORMANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	155/2020	11-apr-22
C35B	MATCHPOINT SRL	CORNAREDO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	160/2020	26-apr-22
C377B	FARMACIE COMUNALI CORSICHESI SPA	CORSICO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	301/2020	30-lug-22

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C690A	OLON S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	DETENZIONE E DISTRIBUZIONE DESTROPROPOSSIFENE HCL E CLORAZEPATO POTASSICO	53/2021	11-feb-23
C783A	FARMALVARION S.R.L.	GORGONZOLA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	178/2020	01-mag-22
C294B	STM PHARMA PRO S.R.L.	GREZZANO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	233/2020	19-mag-22
C289B	CLUB SALUTE SPA	LAINATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	357/2021	18-ott-23
C02A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	128/2021	04-apr-23
C782A	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	LISCATE	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	331/2021	01-ott-23
C404B	HIPPO LOGISTICA SRL	MEDIGLIA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	110/2021	24-feb-23
C301B	NGC MEDICAL SRL	MEDIGLIA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	91/2021	19-mar-23
C146B	SSH SRL	MEDIGLIA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	431/2020	12-dic-22
C374B	LA CASCINA DEL SOLE S.R.L.	MELEGNANO	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	284/2020	10-lug-22
C759A	FARMACIA AFFORI DEL DR LUIGI WAIFER SPIAGGIARI & C. SAS	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	191/2021	03-giu-23
C575A	FARMACIA DESENZANI S.A.S. DI GIANFRANCO E STEFANO DESENZANI & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	388/2020	10-dic-22
C791A	FARMACIA DOTT. DE LUCA A. & F. S.N.C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	315/2021	03-ago-23
C799A	FARMACIA FARINI S.N.C. DELLA DOTTORESSA ANTONIETTA TRAVIERSO & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	421/2021	12-nov-23
C821A	FARMACIA FORMAGGIA S.N.C. DI TRAVIERSO ANTONIETTA & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	487/2019	24-nov-21
C792A	FARMACIA GENOVA S.A.S. DI FRANCESCO DE LUCA & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	412/2021	27-ott-23
C390B	FARMACIA MANCA SNC DEL DOTT. MARCO MANCA E C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	423/2020	03-nov-22
C558A	FARMACIA PAOLO SARPI S.N.C. DEI DOTTORI PIERO E PAOLO PIANA	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	428/2021	26-nov-23
C557A	FARMACIA PESENTI S.N.C. DEI DOTTORI PIANA PAOLO E PIANA PIERO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	6/2020	27-gen-22
C778	ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE	MILANO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	160/2021	24-mar-23
C101	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	455/2020	01-gen-23
C312A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	SAN DONATO MILANESE	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14/2021	01-gen-23
C884A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	73/2021	26-feb-23
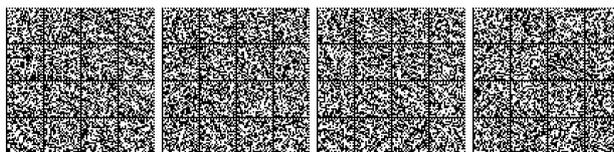
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C914A	UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO S.R.L.	SEGRATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	365/2020	05-ott-22
C70	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE TAB. MEDICINALI	486/2019	13-dic-21
C418A	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	SETTALA (Via delle Industrie)	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	293/2020	23-lug-22
C383B	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) SPA	SETTALA (Via Cascina Conighetto SNC)	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	348/2020	21-set-22
C344B	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) SPA	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	283/2020	01-lug-22
C272	BOMI ITALIA SPA	TRUCCAZZANO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	53/2020	21-gen-22
C502A	BOMI ITALIA S.P.A.	VAPRIO D'ADDA	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	56/2020	21-gen-22
C411B	LOGISTIC VERCESI SRL	VIGNATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	253/2021	15-giu-23
C827A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	154/2021	15-apr-23
C865A	AMFA S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	21//2020	12-gen-22
C636A	FARMACIA S. MARTINO SNC DOTTORI MAURO E DANIELE ZANGOBBI	SAN MARTINO DELL'ARGINE	MN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	274/2021	05-ago-23
C274B	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	CAMPOGALLIANO	MO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	83/2021	11-mar-23
C432A	B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.	MIRANDOLA	MO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	402/2021	11-nov-23
C798A	VETEMONTANA S.R.L.	PAVULLO	MO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	393/2021	20-nov-23
C307B	NAUSICAA SPA	AVENZA DI CARRARA	MS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	65/2021	02-feb-23
C528	V.I.M. S.R.L.	MATERA	MT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	428/2020	15-dic-22
C129B	FARMACIA FALCO DEI DOTTORI GENNARO, ROBERTO E PIETRO MONTELEONE SNC	CAIVANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	516/2019	12-dic-21
C812A	FARMACIA SAN VITALIANO SNC DI GIUSEPPE AMBRA E MARCO AMBRA	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	10/2020	02-feb-22
C813A	FARMACIAE AMBRA DEL DOTT. AMBRA GIUSEPPE & C. S.A.S.	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	448/2021	13-dic-23
C266B	FARMAHEALTH S.A.S. DI GRILLI ALESSANDRO E GRILLI GIANPAOLO	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	380/2020	29-nov-22
C244	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	400/2020	10-nov-22
C215B	FEDERFAR.NA SRL	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	211/2021	11-mag-23
C996A	SOCIETA' COOPERATIVA FARMACISTI EUROPEI	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	315/2020	24-set-22
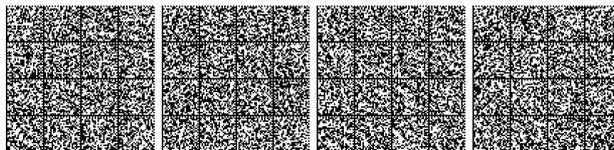
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C602A	FARMACIA ARPINO S.A.S. DEL DOTT. COZZOLINO MARIO & C.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	92/2021	17-feb-23
C234B	FARMACIA SAN PIO S.A.S DI CERCIELLO VINCENZO	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	71/2020	27-gen-22
C112B	FARMACIE PARTENOPEE SRL	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	222/2020	09-lug-22
C758A	MEO GROUP FARMACIA - DR. CIRO MEO & C. S.A.S.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	369/2021	11-ott-23
C684A	FARMACIA MARIA DELLA NEVE DOTT. CANALE S.A.S. DELLA DOTT.SSA IDA CARLA CANALE	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	33/2021	18-feb-23
C106B	FARMACIA SCEPI SNC DEI DOTTORI LOMBARDI STEFANO MARIA, ANTONIO	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	26/2021	11-gen-23
C115B	FARMACIA COZZOLINO DI MARIO E CIRO COZZOLINO SNC	ERCOLANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	145/2020	18-mar-22
C11B	FARMACIA INTERNAZIONALE DI CIRO COZZOLINO & C.	ERCOLANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	354/2021	08-set-23
C132B	FARMACIA CORVINO SAS DEL DOTTOR CORVINO PASQUALE ORESTE	FRATTAMINORE	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	291/2020	22-ago-22
C852A	FARMACIA BORRELLI DOMENICANTONIO DI BORRELLI PASQUALE & FABIO S.N.C.	MARANO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	270/2020	03-lug-22
C831A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	126/2020	31-mar-22
C548A	ANTICA FARMACIA MEDICEA S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	01/2021	16-gen-23
C750A	EUROMED SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	395/2021	18-nov-23
C202B	FARM TOLEDO - SAS SERVIZI ASSISTENZA SANITARI S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	202/2021	07-giu-23
C141B	FARMA G.R.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	414/2020	10-dic-22
C331B	FARMACIA DE TOMMASIS E C. SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	303/2021	30-lug-23
C420B	FARMACIA DE TOMMASIS SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	311/2021	03-ago-23
C80B	FARMACIA DEL PIANO ALESSANDRA &C. SAS	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	353/2020	22-set-22
C109B	FARMACIA GIULIANA MARZANO DI DOTT.SSA CATERINA BENINCASA	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	208/2020	23-mag-22
C994A	FARMACIA SAN GIOVANNI A CARBONARA DOTT.SSA MAURIZIA CARRARO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	258/2021	06-lug-23
C312B	FARMACIA SAN VITO DEI DOTT. ARMANDO E FILOMENA OLIVIERO SNC	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	299/2021	27-lug-23
C125B	FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	231/2020	27-giu-22
C78A	FARMACIE PETRONE S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	150/2020	14-apr-22
C402B	FARMACIE PISANO SAS DEL DOTT. GIOVANNI PISANO & C.	NAPOLI	NA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	78/2021	10-feb-23
C45B	GESTIPHARM SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	462/2019	14-nov-21
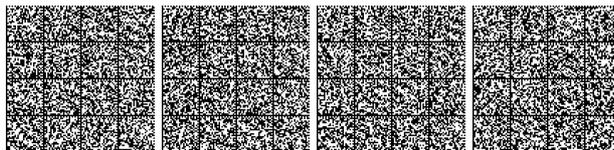
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C189B	NATALE FULVIO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	470/2019	03-nov-21
C211B	NEW PHARMASHOP SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	87/2020	09-feb-22
C413B	PAOLA PETRONE	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	282/2021	07-lug-23
C536A	PHSHOP S.R.L.	NAPOLI (VIA F. Imparato 190 Ed. F1 Int. 37/bis)	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	4/2020	09-gen-22
C83B	PHSHOP SRL	NAPOLI (VIA F. Imparato 190 Ed. F1 Int. 27)	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	61/2020	15-feb-22
C203B	VITTORIO PETRONE DI PETRONE MARIA VITTORIA & C. SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	162//2021	29-apr-23
C221B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	NOLA	NA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	372/2021	01-nov-23
C333B	EUFARMA SRL	NOLA	NA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	345/2021	30-set-23
C896A	FARMACIE LOMBARDI SRL	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	90/2020	09-feb-22
C223B	GMM FARMA SRL	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	380/2021	30-ott-23
C287	GUACCI S.P.A.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	461/2020	25-nov-22
C988	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA (CIS Nola Is. 8 lotto 8105/8111)	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	459/2020	04-dic-22
C981A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA (CIS Nola Is. 8 lotto 8078)	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	172/2021	17-apr-23
C927A	MEDIFARMA S.R.L.	POLLENA TROCCHIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	43/2021	21-feb-23
C823A	FARMA CARMINE PETRONE S.R.L.	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	211/2020	27-mag-22
C345B	FARMACIA CIRINO SAS DEL DOTT. LUIGI CIRINO & C.	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	366/2021	03-ott-23
C295B	STM PHARMA PRO S.R.L.	POZZUOLI (Strada Prov.le Pianura 6)	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	234/2020	19-mag-22
C296B	STM PHARMA PRO S.R.L.	POZZUOLI (Strada Prov.le Pianura 2)	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	236/2020	19-mag-22
C980A	FARMACIE DOTT. PEZZULLO PASQUALINO E C. SAS	QUAGLIANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	391/2020	15-set-22
C79	CE. DI. FAR. S.R.L.	SAN VITALIANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	403/2021	06-nov-23
C709A	FARMACIA CENTRALE DR. L. DUBBIOSO S.N.C.	SOMMA VESUVIANA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	93/2021	17-feb-23
C233B	FARMACIE ALCA SRL	TERZIGNO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	13/2020	15-gen-22
C700A	DOTT.SSA MAGLIULO ANTONELLA	TORRE ANNUNZIATA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	97/20	20-feb-22
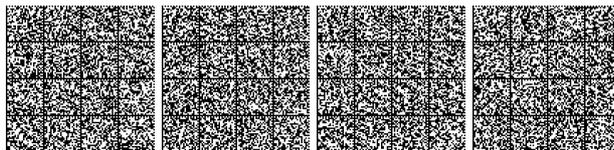
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C700A	FARMACIA ACARAVELLI DOTT.SSA ANTONELLA MAGLIULO	TORRE ANNUNZIATA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	97/2020	20-feb-22
C257B	FARMACIA BOCA DI VARESIO BOIDO DR. MASSIMILIANO STEFANO	BOCA	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	177/2020	14-mag-22
C49B	FARMACIA CELESIA SEPPIANA SAS DI CELESIA DOTT. RICCARDO & C.	BORGO TICINO	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	387/2021	25-ott-23
C128A	FARMACIE CELESIA S.R.L.	BORGOTICINO	NO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	12/2020	31-dic-21
C401B	DNP PHARMA SRLS	DORMELLETTO	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	74/2021	10-feb-23
C434A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	NOVARA	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	111/2021	04-apr-23
C363B	FARMACIA ERBETTA SNC DI ERBETTA DOTT.SSA LUISA & C.	PRAY BIELLESE	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	521/2019	22-dic-21
C477A	EUROVET A.G. S.R.L.	NUORO	NU	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	325/2020	16-set-22
C548	S.I.M.A. -SOCIETA' INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	NUORO	NU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	422/2020	13-nov-22
C96B	CENTRO VETE SRL	ARBOREA	OR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	242/2020	23-mag-22
C843A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BAGHERIA	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	113/2020	31-mar-22
C330B	BL VET SRL	PALERMO	PA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	270/2021	16-lug-23
C562A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	449/2020	01-gen-23
C702	CORED S.R.L.	PALERMO	PA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	236/2021	30-giu-23
C357B	FARMACIA CANNATA DEI DOTT. GIOVANNI E FRANCESCO CANNATA S.N.C.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	39/2020	16-gen-22
C308B	FARMALANDA SRL	PALERMO	PA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	174/2021	17-mag-23
C350A	RE ROBERTO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	280/2020	07-lug-22
C412	RICCOBONO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	168/2021	05-mag-23
C926A	RO.VA. PHARMA ITALIA S.R.L.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	492/2020	15-gen-23
C936A	SIRCHIA PETULIA	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	405/2020	28-nov-22
C876	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	169/2021	20-apr-23
C416B	PAO FARMACEUTICI SRL	PARTINICO	PA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	297/2021	07-lug-23
C679A	MOLLICA LUCILLA	CALENDASCO	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	420/2020	18-dic-22
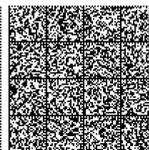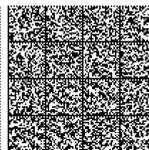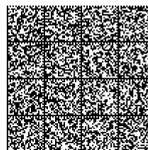
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C609	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	205/2021	13-giu-23
C766A	FARMACIA SOZZI ROSANGELA	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	3/2020	06-gen-22
C260B	MAGGIFARMA SRL	SAN NICOLO' DI	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	304/2020	30-lug-22
C525A	FARMACIA GUGGI DR. EUGENIO	CASALE DI SCODOSIA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	437/2019	06-nov-21
C819A	FARMACIA ALL'ANGELO S.N.C. DI CARMIGNOTO LUCA & C.	FONTANIVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	102/2020	05-mar-22
C386B	H.ESSERS ITALIA SRL	MONSELICE	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	222/2021	18-mag-23
C198A	ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	377/2020	06-ott-22
C69B	ANFATIS S.P.A.	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (PER USO UMANO E VETERINARIO)	488/2019	20-dic-21
C766	SILVANO MONICO S.P.A.	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	209/2021	18-giu-23
C755A	UNIFARM S.P.A.	PADOVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	269/2020	28-lug-22
C341B	FARMACIE MELTIAS VENEZIA SNC DEI DOTT. MERLO LUCIO & SANNITO ROBERTO	PONTE SAN NICOLò	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	391/2021	18-ott-23
C422B	ARCASA S.P.A.	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	339/2021	09-set-23
C352B	CROCE AZZURRA PADOVA SRL	SARMEOLA DI RUBANO	PD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	478/2019	07-nov-21
C207B	SANIFARMA S.R.L.	TEOLO	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	286/2021	31-lug-23
C348B	ALPHA-VET	TOMBOLO	PD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	522/2019	22-dic-21
C380B	FARMACIA DI DOMIZIO ANTONELLA	PESCARA	PE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	335/2020	15-set-22
C311B	SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO SPA	PESCARA	PE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	356/2021	15-ott-23
C899A	FARMACEUTICA TIFERNATE S.R.L.	CITTA' DI CASTELLO	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	240/2021	01-lug-23
C527	V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A.	CITTA' DI CASTELLO	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	330/2021	01-ott-23
C691	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI	463/2020	01-gen-23
C396A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	314/2020	17-set-22
C37B	FARMACIA CORTONESE DI ROSSI ALESSANDRO	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	152/2020	11-apr-22
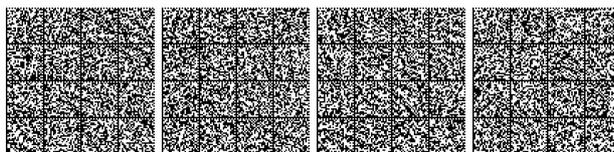
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C36B	FARMED SRL	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	293/2021	02-ago-23
C911A	VIBI S.R.L.	PERUGIA	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	71/2021	04-mar-23
C63B	GRIFOVET SRL	PONTE SAN GIOVANNI	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	430/2021	29-nov-23
C15A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	PONTE VALLECEPPI	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	118/2021	07-apr-23
C33A	VETEFAR S.R.L.	TORGIANO	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	349/2021	16-set-23
C628A	FARMACIA ADAMI S.N.C. DELLA DOTT.SSA LUISA PAMPANA & C.	CASCINA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	342/2020	15-ott-22
C666	MEDISER S.R.L.	FORNACETTE DI CALCINAIA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	148/2020	11-apr-22
C100A	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	292/2020	30-lug-22
C923A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	84/2021	10-mar-23
C335B	REBA PHARMA SRL	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	317/2021	01-set-23
C315B	D.P. FARMA SRL	PISA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	204/2021	12-giu-23
C279B	FARMACIA NUOVA SRL	PISA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	370/2020	22-ott-22
C760A	LA VETERINARIA S.R.L.	PISA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	268/2021	31-lug-23
C75B	LABORATORI BALDACCI S.P.A.	PISA	PI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	254/2021	15-lug-23
C143B	ALPHAVET SRL	PONTE A EGOLA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	433/2020	10-nov-22
C829A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VECCHIANO	PI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	58/2021	28-feb-23
C337A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	PORDENONE	PN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	120/2020	13-mar-22
C244B	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	45/2020	22-feb-22
C393A	COFARDIS S.P.A.	PRATO	PO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	165/2020	26-apr-22
C324B	FARMACIA CHITI DR.SSA ROMANA CHITI	PRATO	PO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	224/2021	27-giu-23
C111A	PASQUALI SRL	PRATO	PO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	151/2020	23-apr-22
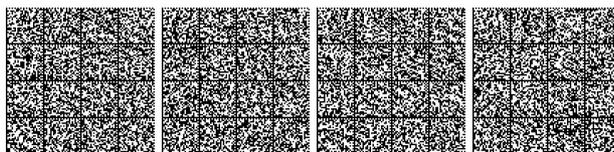
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C168B	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	FIDENZA	PR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	57/2021	27-feb-23
C14B	AGRIFARMA SRL	PARMA	PR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	43/2020	20-feb-22
C135	C.D.F. CENTRO DISTRIBUZIONE DEL FARMACO S.P.A.	PARMA	PR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	415/2020	29-nov-22
C320B	F.S.M. S.R.L.	PARMA	PR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	244/2020	26-mag-22
C936	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	451/2020	01-gen-23
C313B	BRANDO SRL	PIEVE A NIEVOLE	PT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	144/2021	19-apr-23
C407B	FARMACIA NUOVA SRL	PIEVE A NIEVOLE	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	151/2021	24-mar-23
C03B	FAR.COM. SPA	PISTOIA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	158/2020	03-apr-22
C672A	MEDICAL S.R.L.	PISTOIA	PT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	5/2020	14-gen-22
C384B	MEDICAL SRL	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	355/2020	29-set-22
C800A	FARMACIA SALUS DI SANCHIONI MICHELE & C. S.A.S.	BORGO PACE	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	504/2019	17-dic-21
C880A	SPEM S.P.A.	MONDOLFO	PU	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	448/2020	01-gen-23
C180B	ANTICA FARMACIA PERONI DELLA DR.SSA MARIA CLEMENTINA COLANGELO BERDINI	PESARO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	324/2021	19-set-23
C66B	ASPES SPA	PESARO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	153/2020	06-apr-22
C963A	FARMACIA SALUS DI MICHELE SANCHIONI & C. S.A.S.	PIOBBICO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	38/2021	23-feb-23
C431A	FARMACEUTICA LODIGIANA S.R.L.	COPIANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	361/2020	06-ott-22
C358B	G.R. FARMA S.R.L.	MARCIGNAGO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	232/2021	25-mag-23
C471A	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	HEDERIX PLAN (CODEINA) DI CUI DETIENE AIC	483/2019	12-dic-21
C212B	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.	PAVIA	PV	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	3/2021	01-gen-23
C347B	FARMA 1000 SRL	PAVIA	PV	MEDICINALI DI CUI DETIENE L'A.I.C.	514/2019	11-dic-21
C328B	KUEHNE + NAGEL S.R.L.	SIZIANO	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (INCLUSA SEZ. A)	267/2021	15-lug-23
C929A	CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.	STRADELLA	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	295/2021	07-ago-23

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C665A	TWO TREES S.R.L.	TORRE D'ISOLA	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	313/2012	03-ago-23
C250B	LA ZOOTECNICA GROUP SPA	VERRUA PO	PV	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	56/2021	22-feb-23
C600A	FARMACIA MORONI DI DR. R. SPALLA	VIGEVANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	263/2020	28-giu-22
C994	ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	POTENZA	PZ	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	283/2021	07-lug-23
C856A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	TITO SCALO	PZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	170/2020	07-apr-22
C932A	KRONOSAN S.R.L.	COTIGNOLA	RA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	85/2021	13-mar-23
C847A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FAENZA	RA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	264/2021	15-lug-23
C222A	VETERINARIA FAENTINA S.R.L.	FAENZA	RA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	195/2021	01-mag-23
C158A	RAVENNA FARMACIE S.R.L.	RAVENNA	RA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	480/2020	23-dic-22
C846A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	REGGIO CALABRIA	RC	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	114/2020	01-apr-22
C51B	FARMACEUTICI TRIPODI PASQUALE EREDI	REGGIO CALABRIA	RC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	278/2020	19-lug-22
C723	ACME S.R.L.	CAVRIAGO	RE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	425/2020	03-nov-22
C227	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	REGGIO EMILIA	RE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	187/2021	01-mag-23
C469A	VETEFAR S.R.L.	REGGIO EMILIA	RE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	351/2021	16-set-23
C184	D.M. BARONE S.P.A.	MODICA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	100/2020	05-mar-22
C144B	APPLEFARM SRL	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	305/2021	28-ago-23
C119	CO.FARM. DISTRIBUZIONE S.R.L.	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	519/2019	13-dic-23
C332B	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA	CIAMPINO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	285/2021	05-ago-23
C217	FARMACEUTICI DONATI DI DOMENICO DONATI E C. S.N.C.	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	7/2021	01-gen-23
C123B	XPO SUPPLY CHAIN PHARMA ITALY SPA	COLLEFERRO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	151/2021	01-apr-23
C803A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	173/2021	01-mag-23
C417B	ENDURANCE SRL	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	300/2021	27-lug-23
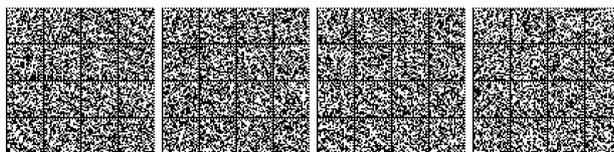
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C802A	GRAMMA FARMACEUTICI S.R.L.	FIANO ROMANO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	327/2021	25-set-23
C535A	VALEDO S.R.L. UNIPERSONALE	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	152/2021	01-apr-23
C413A	FELPHARMA S.R.L.	FORMELLO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	346/2021	01-ott-23
C735A	TREGENA S.R.L.	FORMELLO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	390/2021	21-ott-23
C781A	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	FORMELLO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	340/2021	01-ott-23
C292A	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.P.A.	GUIDONIA MONTECELIO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	273/2021	13-ago-23
C300B	FARMACIE MARCONI SRL	MARINO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	438/2020	18-nov-22
C47B	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	MONTEROTONDO	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	115/2021	04-apr-23
C930A	CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.	MONTEROTONDO SCALO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	406/2021	03-nov-23
C154B	BEONCARE SRL	POMEZIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	309/2021	29-lug-23
C126B	COPAG SPA	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	419/2021	08-nov-23
C165B	LAZIALE DISTRIBUZIONE SPA	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	313/2020	17-set-22
C869A	LOGIFARMA S.R.L.	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	338/2020	15-set-22
C838A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	125/2020	31-mar-22
C160B	ANTARES SRL	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	51/2020	21-gen-22
C414B	CASSAR EMMA FARMACIA PORTUENSE	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	281/2021	07-lug-23
C912A	CHEBIOS S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	369/2020	20-ott-22
C552A	CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	447/2019	06-nov-21
C180A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA (Via Tiburtina 1331)	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	476/2020	01-gen-23
C182A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA (Via Morozzo Della Rocca 118)	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	450/2020	01-gen-23
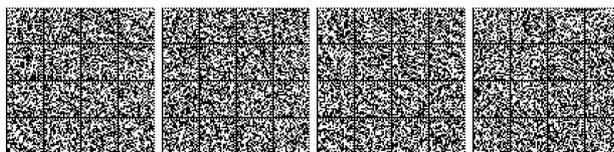
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C56B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	368/2021	21-ott-23
C560A	DEMAS S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	341/2021	01-ott-23
C278B	FARLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	342/2021	07-ott-23
C197B	FARMA - C DISTRIBUZIONE SRL	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	437/2020	18-nov-22
C163B	FARMACIA DEL DOTTOR ENNIO PONZI S.A.S.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	414/2021	01-dic-23
C245B	FARMACIA LOPRIORE SRL	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	156/2022	18-mar-22
C97B	FARMACIA MARCHETTI DR. MARIO	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	174/2020	12-apr-22
C285B	FARMACIA PINETA SACCHETTI DI AVENIA ANTONIO E C. S.N.C	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	394/2020	06-nov-22
C886A	FARMACIA PRIMAVERA DEL DR. DE LONGIS FRANCESCO	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	207/2021	15-giu-23
C461A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	406/2020	10-nov-22
C529A	FARZEDI S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	394/2021	15-nov-23
C108B	LOMA S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	182/2021	22-mag-23
C779	MIRAPHARMA S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	470/2020	19-dic-22
C399B	PHARMAKRIMI SPA	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	61/2021	02-feb-23
C42B	SO.FORMA.MORRA SPA	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	379/2021	27-ott-23
C135A	TRA.SER. S.R.L.	ROMA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	262/2020	05-giu-22
C373A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	467/2020	15-dic-22
C857A	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SANTA PALOMBA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	268/2020	23-lug-22
C423B	LAZIALE DISTRIBUZIONE SPA	SANTA PALOMBA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	365/2021	29-set-23
C867A	FARMACIA RAGANATO DEL DR. DANIELE RAGANATO & C. S.A.S.	NOVAFELTRIA	RN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	209/2020	03-giu-22
C425B	UTOPHA GROUP SRL	PENNABILLI	RN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	386/2021	13-ott-23
C121B	FARMA VET. CENTRO SALUTE ANIMALE SRL	OCCHIOBELLO	RO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	257/2020	26-giu-22
C360B	ADIFARM S.R.L.	BARONISSI	SA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	253/2020	12-giu-22
C364B	FARMACIA ROCCO DEL DOTT. ORAZIO ROCCO E C. S.A.S.	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	47/2020	26-gen-22

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C100B	FARMACIA SANT'ANNA DI GIORDANO CLAUDIA & C. SNC	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	360/2020	11-ott-22
C740A	PELLEGRINO ELISABETTA	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	177/2021	13-mag-23
C182B	PARAFARM SRL	CAVA DE TIRRENI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	409/2020	27-ott-22
C169B	DIDOFARM SRL	CAVE DE' TIRRENI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	371/2021	25-ott-23
C256B	SOSTA FARMACEUTICI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FISCIANO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	281/2020	26-giu-22
C367B	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FISCIANO	SA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	163/2020	01-apr-22
C259B	FARMACIA COSTABILE SAS COSTABILE ANTONIO & C.	PONTECAGNANO - FAIANO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	226/2020	23-mag-22
C729A	FARMACIA DOTT.SSA BIANCA CIOFFI	ROCCAPIEMONTE	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	246/2020	26-mag-22
C845A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALERNO	SA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	123/2020	31-mar-22
C181B	FARMACIA DR.DE VITA SRL	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	271/2021	15-lug-23
C426B	FARMACIA SOGLIADI ALIBERTI ANTONIETTA SAS	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	384/2021	13-ott-23
C113A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	239/2021	01-lug-23
C284B	COFASER - CONSORZIO FARMACIE SERVIZI	SARNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	447/2020	05-nov-22
C967A	V.I.M. S.R.L.	SIENA	SI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	408/2020	01-dic-22
C379A	ZOOAGRICOLI SAS DI DOTT.SSA LAURA ZANI E & C.	SIENA	SI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	21/2021	22-gen-23
C280B	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	CAIOLO	SO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	95/2021	15-mar-23
C508A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	401/2020	10-nov-22
C58B	MEDERYS DI MARCO MAGRO	CITTA' GIARDINO	SR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	396/2021	18-nov-23
C908A	FARMACIA FORMICA MAGRO FRANCESCA	MELILLI-CITTA' GIARDINO	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	312/2020	12-set-22
C958A	RICCOBONO S.P.A.	SIRACUSA	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	30/2021	03-feb-23
C332A	EUROVET A. G. S.R.L.	SASSARI	SS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	322/2020	02-set-22
C400B	PHARMAVET SRL	SASSARI	SS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	63/2021	02-feb-23
C158	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (S.S. Sassari-Fertilia Km. 2)	SS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	59/2021	01-mar-23
C939	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (Z.I. Predda Niedda Sud)	SS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	106/2021	01-mar-23

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C309B	ALL PHARMA S.R.L.	BOISSANO	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	263/2021	20-giu-23
C415B	SUNRICE SRL	CAIRO MONTENOTTE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	280/2021	07-lug-23
C403B	GIEFFEFARMA SRL	FINALE LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	109/2021	24-feb-23
C193B	FL GROUP SRL	VADO LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI	2/2021	01-gen-23
C61B	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	VADO LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	425/2021	18-nov-23
C15B	FARMACIA DELL'AURORA DI COLANGELO GIANLUCA	CASTELLANETA	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	203/2020	16-mag-22
C15B	FARMACIA DI COLANGELO GIANLUCA	CASTELLANETA	TA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	189/2020	16-mag-22
C101B	CARBONARA FRANCESCA ROMANA	LATERZA	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	157/2020	26-giu-22
C862A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MARTINA FRANCA	TA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	179/2021	03-mag-23
C231B	IONIO FARMACIE SRL	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	2/2020	01-gen-22
C247B	NEWCOTAFARTI S.R.L.	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	99/2020	05-mar-22
C189A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	S.NICOLO' A TORDINO	TE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	454/2020	01-nov-23
C498	UNIFARM S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	224/2020	17-giu-22
C704A	DI FONSO FRANCESCA	TRENTO	TN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	431/2021	01-dic-23
C229B	VETERINARIA TRIDENTINA SRL	TRENTO	TN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	513/2019	13-dic-21
C703	FAGIT S.P.A.	BORGARO TORINESE	TO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	445/2021	06-dic-23
C721A	FARMACIA GERMAGNANO S.N.C. DI RIVOTTI E TAMADDON	COASSOLO TORINESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	123/2021	03-apr-23
C913A	UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO S.R.L.	MONCALIERI	TO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	149/2020	01-apr-22
C44B	AZIENDA SPECIALE SAN GIUSEPPE	ORBASSANO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	29/2021	01-feb-23
C372B	FARMACIE COMUNALI TORINO SPA	PIANEZZA	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	184/2020	07-apr-22
C505	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANEZZA	TO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	59/2020	27-feb-22
C743A	FARMACIA REGINA DELLA PACE DI DR.SSA GAMBINO FEDERICA & C.	PONT CANAVESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	89/2020	09-feb-22
C484A	PUNTO PHARMA S.R.L.	RIVOLI	TO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	107/2021	24-feb-23
C04A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	RIVOLI	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	227/2021	01-lug-23
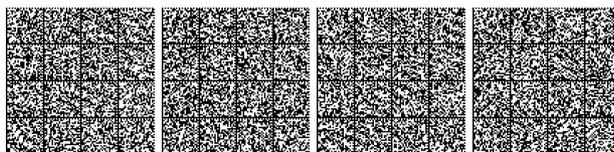
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C322B	DOMUS-CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SANITARI	ROSTA	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	88/2020	09-feb-22
C875	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TORINO	TO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	474/2020	01-gen-23
C297B	FARMACIA GUARINO SAS DELLA DOTT.SSA GUARINO PATRIZIA & C.	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	69/2021	02-feb-23
C409A	V.I.M. SRL	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	468/2020	15-dic-22
C685A	D.M. BARONE S.P.A.	CALATAFIMI SEGESTA	TP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	386/2020	04-dic-22
C832A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ORVIETO	TR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	124/2020	31-mar-22
C886	EFFE VETERINARIA S.R.L.	ORVIETO	TR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	200/2021	07-giu-23
C405B	FARMACEUTICA OSPEDALIERA TRIESTINA SRL	MUGGIA	TS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	141/2021	21-mar-23
C376A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TRIESTE	TS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	452/2020	01-gen-23
C355B	FARMACIA MONTI SNC DEI DOTTORI CARLI ELENA E ALESSANDRO	CASTELFRANCO VENETO	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	412/2020	15-set-22
C85B	C&N FARMACEUTICI SRL	DOSSON DI CASIER	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	385/2021	13-ott-23
C722A	FARMACIE PIU' S.A.S. DEI DOTTORI CARLO E NICOLA GIACOMELLI	MASER	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	255/2021	17-lug-23
C806	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	457/2020	01-gen-23
C330A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	PAESE	TV	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	429/2020	20-dic-22
C421B	FARMACIA TREVIGIANA SPA	TREVISO	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	337/2021	08-set-23
C338A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	REANA DEL ROJALE	UD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	121/2020	13-mar-22
C779A	FARMACISTI PIU' RINALDI S.P.A.	UDINE	UD	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	329/2021	01-ott-23
C317A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	UDINE	UD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	124/2021	04-apr-23
C984A	FARMAVOX S.R.L.	BUSTO ARSIZIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	121/2021	12-apr-23
C904A	FARMACIA DEL SEPRIO DI GRAZIANI DR. CINZIA & C. S.A.S.	CAIRATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	329/2020	20-set-22
C311	LA FARMACEUTICA S.P.A.	CASTRONNO	VA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	221/2021	24-giu-23
C505A	FARMACIA DI CRENNA DEI DOTT. DANIELA E MARCO DI NATALE S.N.C.	GALLARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	338/2021	27-set-23
C551A	SOLUFARMA SRL	MORNAGO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	122/2021	05-mar-23
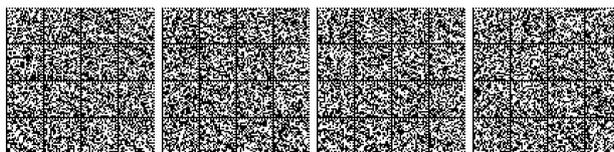
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C101A	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	175/2020	28-apr-22
C612A	FARMACIA GALBIATI DI DOTT. MARIO FANTONI & C. S.A.S.	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	282/2020	30-lug-22
C140B	FEDERFAMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA SPA	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	383/2020	08-ott-22
C403A	NEOLOGISTICA S.R.L.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	180/2021	13-apr-23
C298A	B B FARMA S.R.L.	SAMARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	79/2020	25-mar-22
C572A	FARMACIA EREDI DR.SSA ERICA MOSCA	SAMARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	322/2021	13-ago-23
C549A	FARMACIA MOSCA DI DOTT.SSA VIVIANA CHIESA E C. S.A.S.	SOMMA LOMBARDO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	416/2021	07-nov-23
C590A	FARMACIA GAGLIARDELLI DEL DOTT. ROBERTO SARTORI & C. S.N.C.	VARESE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	374/2020	28-ott-22
C691A	FARMACIA DETOMASI DI TERESA DETOMASI & C. S.N.C.	OMEGNA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	40/2021	28-feb-23
C501A	FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT. A. GIULIANO	STRESA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	32/2020	12-gen-22
C835A	FARMACIA CERRA S.A.S. DI CERRA DOTT.SSA LAURA	BORGOSESIA	VC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	171/2020	23-apr-22
C738A	FARMACIA CENTRALE DOTT. LIVIO PINZERATO	DOLO	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	433/2021	01-dic-23
C302A	IPERSANFARMA S.R.L.	SAN DONA' DI PIAVE	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	96/2023	15-mar-23
C526A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	SCORZE'	VE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	120/2021	10-apr-23
C692A	FARMACIA AL PELLEGRINO DI DOTT. GABRIELE MANTOAN	VENEZIA	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	398/2020	19-dic-22
C38B	ANTICA FARMACIA BOLDRIN SAS DI BOLDRIN DR. ALESSANDRO & C.	BARBARANO MOSSANO	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	182/2020	14-mag-22
C124B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	BOLZANO VICENTINO	VI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	250/2020	01-lug-22
C209B	MITI SPA	PIOVENE ROCCHETTE	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	382/2021	02-ott-23
C102	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETTO DI BELFIORE	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	225/2020	31-mag-22
C136B	VERONAVET SPA	COLOGNA VENETA	VR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	327/2020	16-set-22
C952A	BOMI ITALIA S.P.A.	NOGAROLE ROCCA	VR	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	54/2020	21-gen-22
C438A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	NOGAROLE ROCCA	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	326/2020	14-set-22
C806A	FARMACIE BASSETTO DI VERONELLA E ZIMELLA DEI DOTTORI MATTEO BASSETTO E MARIA CONCETTA RAUCO S.N.C.	VERONELLA	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	147/2020	18-apr-22
C246B	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA	VITERBO	VT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	256/2020	03-giu-22
C201	FARLA SOC. COOP.	VITERBO	VT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	368/2020	18-ott-22
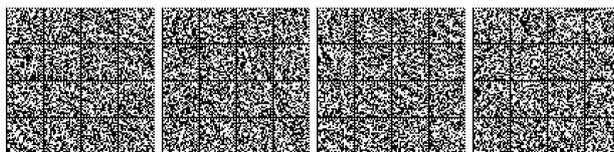
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C359B	PLURIMA S.P.A.	VITERBO	VT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	191/2020	28-apr-22
C863A	D.P. FARMA S.R.L.	RICADI	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	93/2020	27-feb-22
C995A	FARMACIA CENTRALE DEL DOTT. MONTELEONE ADRIANO	SAN CALOGERO	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	163/2021	08-mag-23
C310B	PHARMA CORE SRL	SERRA SAN BRUNO	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	216/2021	01-lug-23
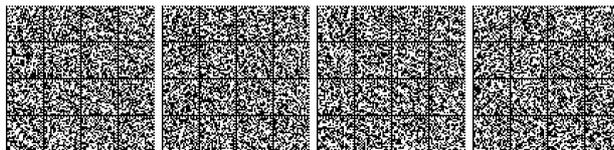
ALLEGATO *D*

ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C392B	NEURAXPHARMA SPA	ASCOLI PICENO	AP	127/2021	05-mar-23
C491A	MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A.	BAGNO A RIPOLI	FI	113/2021	01-apr-23
C951A	SEBIA ITALIA S.R.L.	BAGNO A RIPOLI	FI	250/2021	15-lug-23
C274A	A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L.	FIRENZE	FI	50/2021	01-mar-23
C88A	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FIRENZE	FI	17/2021	04-gen-23
C607A	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	FIRENZE	FI	8/2020	29-gen-22
C176B	FARTO SRL	FIRENZE	FI	251/2021	24-lug-23
C366B	PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	GENOVA	GE	310/2021	03-ago-23
C239A	ALMUS S.R.L.	LAVAGNA	GE	396/2020	22-ott-22
C107A	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G. LORENZINI S.P.A.	APRILIA	LT	493/2020	19-gen-23
C326B	ITC FARMA S.R.L.	LATINA	LT	228/2021	25-mag-23
C305B	PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.	LATINA	LT	139/2021	22-mar-23
C356B	PFIZER SRL	LATINA	LT	95/2020	25-feb-22
C965A	P.H. FARMACEUTICI S.R.L.	MONZA	MB	218/2021	18-mag-23
C84A	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	MONZA	MB	168/2020	24-mar-22
C373B	ORGANIKE SRL	VILLA SANTA	MB	193/2020	14-apr-22
C872A	BECKMAN COULTER SRL	CASSINA DE' PECCHI	MI	17/2020	01-gen-22
C412B	LIFEPHARMA SPA	CINISELLO BALSAMO	MI	256/2021	15-giu-23
C877A	TECNIGEN SRL	CINISELLO BALSAMO	MI	397/2020	26-dic-22

ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C248A	JANSSEN - CILAG S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	202/2020	28-apr-22
C456A	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	299/2020	27-lug-22
C97A	ALMIRALL S.P.A.	MILANO	MI	427/2020	05-nov-22
C67B	AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	418/2021	08-nov-23
C391A	B.BRAUN MILANO S.P.A.	MILANO	MI	66/2020	24-feb-22
C534A	BAYER S.P.A.	MILANO	MI	228/2020	23-giu-22
C385A	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	298/2020	27-lug-22
C452A	DOC GENERICI S.R.L.	MILANO	MI	18/2021	05-gen-23
C232B	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	MILANO	MI	404/2020	21-nov-22
C82B	ECUPHAR ITALIA SRL	MILANO	MI	378/2020	06-ott-22
C883A	ECUPHARMA S.R.L.	MILANO	MI	16/2021	30-gen-23
C91A	EG S.P.A.	MILANO	MI	436/2020	18-nov-22
C38A	FARMAKA S.R.L.	MILANO	MI	247/2021	09-giu-23
C591A	GEKOFAR S.R.L.	MILANO	MI	472/2020	20-dic-22
C698A	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	359/2021	29-set-23
C68B	INDIVIOR ITALIA SPA	MILANO	MI	80/2020	31-mar-22
C264B	ISTITUTO GENTILI S.R.L.	MILANO	MI	401/2021	08-nov-23
C416A	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	142/2020	18-mar-22
C327B	KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.	MILANO	MI	79/2021	10-feb-23
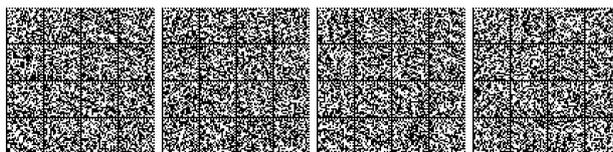
ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C105B	KYOWA KIRIN SRL	MILANO	MI	318/2020	01-set-22
C179A	LABORATORI ALTER S.R.L.	MILANO	MI	316/2021	10-ago-23
C313A	LGC STANDARDS S.R.L.	MILANO	MI	219/2021	11-giu-23
C303A	MEDA PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	62/2021	02-feb-23
C354B	MERCK LIFE SCIENCE SRL	MILANO	MI	411/2021	18-nov-23
C67A	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	161/2021	31-mar-23
C286B	MYLAN ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	358/2021	29-set-23
C346A	MYLAN S.P.A.	MILANO	MI	51/2021	28-feb-23
C376B	NEOPHARMED GENTILI SPA	MILANO	MI	275/2020	23-giu-22
C304B	PENSA PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	36/2021	21-gen-23
C379B	PHARMATEX ITALIA SRL	MILANO	MI	323/2020	01-set-22
C348A	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	MILANO	MI	244/2021	28-mag-23
C238A	RANBAXY ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	94/2020	19-feb-22
C924A	SANOFI S.R.L.	MILANO	MI	394/2020	20-ott-22
C57B	SIEMENS HEALTHCARE SRL	MILANO	MI	218/2020	05-mag-22
C362A	TEVA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	141/2020	12-mar-22
C219B	TILLOMED ITALIA SRL	MILANO	MI	22/2021	28-gen-23
C218A	UCB PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	407/2020	27-ott-22
C410B	VIATRIS PHARMA SRL	MILANO	MI	260/2021	15-giu-23
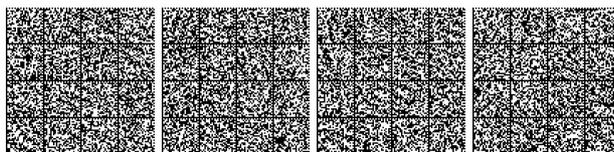
ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C887A	VIRBAC S.R.L.	MILANO	MI	72/2020	27-gen-22
C263B	ZENTIVA ITALIA SRL	MILANO	MI	77/2021	10-feb-23
C174B	ARISTO PHARMA ITALY SRL	ROZZANO	MI	336/2020	15-set-22
C754	BIO-RAD LABORATORIES SRL	SEGRATE	MI	378/2021	06-ott-23
C592A	MSD ANIMAL HEALTH S.R.L.	SEGRATE	MI	42/2021	21-gen-23
C902A	SKILLS IN HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	VIMERCATE	MI	242/2021	15-lug-23
C336B	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI SPA	MODENA	MO	405/2021	25-ott-23
C397B	ETHYPHARM ITALY SRL	PADOVA	PD	376/2021	06-ott-23
C161B	SO.SE.PHARM S.R.L.	POMEZIA	RM	417/2021	08-nov-23
C304A	ABBOTT S.R.L.	ROMA	RM	18//2020	01-gen-22
C40A	BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	ROMA	RM	14/20200	08-feb-22
C593A	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	ROMA	RM	278/2021	07-lug-23
C493A	CONSORZIO MEDEXPORT ITALIA	ROMA	RM	125/2021	05-mar-23
C299B	NOOS SRL	ROMA	RM	15/2021	30-gen-23
C230B	OMIKRON ITALIA SRL	ROMA	RM	501/2019	17-dic-21
C276B	PERRIGO ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	27/2020	14-gen-22
C266A	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	ROMA	RM	33/2020	13-gen-22
C44A	POLIFARMA S.P.A.	ROMA	RM	197/2020	16-mag-22
C983A	TAKEDA ITALIA S.P.A.	ROMA	RM	137/2021	01-apr-23
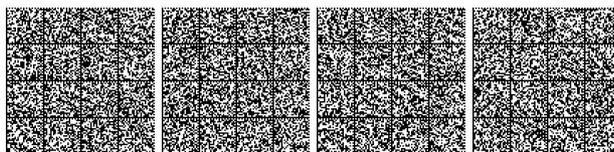
ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 ottobre 2021)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C408B	UPSA ITALY SRL	ROMA	RM	298/2021	30-lug-23
C661A	MAX FARMA SRL	CASTEL SAN GIORGIO	SA	500/2020	15-dic-22
C909A	DECHRA VETERINARY PRODUCTS S.R.L.	TORINO	TO	199/2021	27-apr-23
C663	NOVARTIS FARMA S.P.A.	ORIGGIO	VA	130/2020	05-mar-22
C108A	SANDOZ S.P.A.	ORIGGIO	VA	443/2020	18-nov-22
C370A	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	SARONNO	VA	16/2021	01-apr-23
C854A	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	ISOLA DELLA SCALA	VR	185/2020	07-ott-22
C290B	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	S. GIOVANNI LUPATOTO	VR	229/2021	25-mag-23

ALLEGATO *E*

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 ottobre 2021)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L209	A.C.R.A.F. S.P.A.	ANCONA	AN	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE, PRODUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)	35/2021	26-lug-24
L134	EUREKA S.R.L. LAB DIVISION	CHIARAVALLE	AN	COMMERCIO - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	24/2019	15-giu-22
L221	FOOD SAFETY LAB S.R.L.	CORATO	BA	IMPIEGO PER CONTROLLI ANALITICI SUGLI ALIMENTI	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	21/2020	19-giu-23
L16	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	27/2021	15-giu-24
L195	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	IMPIEGO - USO ANALITICO	PSEUDOEFEDRINA - EFEDRINA	47/2021	18-ott-24
L94	S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, 4-ANILO-N-FENETILPIPERIDINA (ANPP)	12/2021	17-mag-22
L3	KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS ITALIA S.P.A.	MOZZO	BG	TRASFORMAZIONE - IMPORTAZIONE	PIPERONALE; SAFROLO	24/2020	07-set-23
L89	ENDURA S.P.A.	BOLOGNA	BO	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	28/2020	23-set-23
L185	FAGRON ITALIA S.R.L.	GRANAROLO D'EMILIA	BO	DISTRIBUZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	41/2020	02-dic-23
L176	TECNESSENZE S.R.L.	MINERBIO	BO	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	1/2020	13-gen-23
L128	FATRO S.P.A.	OZZANO DELL' EMILIA	BO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	NOREFEDRINA	6/2021	05-feb-24
L90	ENDURA S.P.A.	RAVENNA	BO	IMMAGAZZINAMENTO-FABBRICAZIONE-PRODUZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE; 1-FENIL-2-PROPANONE; ACIDO N-ACETILANTRANILICO, 3,4-METILENEDIOSSI-FENILPROPAN-2-ONE; APAAN; ANPP; NPP.	29/2020	23-set-23
L226	GMC MARIANI & C. S.P.A.	CELLATICA	BS	IMPORTAZIONE IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	49/2021	02-nov-24
L124	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA (Via Pozzillo Z.I. s.n. capannone 7)	BT	IMMAGAZZINAMENTO- DISTRIBUZIONE - TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOTAMINA	36/2020	19-lug-22

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 ottobre 2021)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L172	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA (Via Pozzillo Z.I. s.n. capannone 2)	BT	IMMAGAZZINAMENTO- DISTRIBUZIONE - COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	28/2019	18-lug-22
L83	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	COMMERCIO DISTRIBUZIONE INTERMEDIAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	22/2020	02-ago-23
L38	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	26/2019	11-lug-22
L116	S.A.L.A.R.S. SOCIETA' AZIONARIA LABORATORI ALCALOIDI RIFORNIMENTI SANITARI S.P.A.	COMO	CO	ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ACIDO LISERGICO	6/2019	15-feb-22
L222	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	MOZZATE	CO	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, COMMERCIO	EFEDRINA	16/2020	29-mag-23
L210	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	TAVERNERIO	CO	IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, ERGOTAMINA	16/2019	08-mag-22
L201	L.R.FLAVOURS & FRAGRANCES INDUSTRIES SPA	BELPASSO	CT	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE	PIPERONALE	17/2020	19-giu-23
L152	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	7/2021	13-feb-24
L192	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	REGGELLO	FI	IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - IMPIEGO - COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOFEDRINA	3/2019	21-gen-22
L109	ENRICO GIOTTI S.P.A.	SCANDICCI	FI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	44/2021	12-ott-24
L229	AGIEFFE INTERNATIONAL S.R.L.	IMPERIA	IM	TRASFORMAZIONE IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE, SAFROLO	51/2021	18-nov-24
L6	SOC. THOMAS & C.DI D'AMICO CLAUDIO E DE FELICE LUCIANO S.N.C.	IMPERIA	IM	TRASFORMAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE , SAFROLO	11/2021	13-mar-24
L217	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	LIVRAGA	LO	INTERMEDIAZIONE	TUTTI I PRECURSORI DI DROGHE DI CAT 1	13/2021	22-mar-24

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 ottobre 2021)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L107	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE	1FENIL2PRO, ACIDO N-ACETIL,APAAN,ISOSAFROLO, 3,4-METILENDIOSSIFENIL,PIPERONALE,SAFROLO,EFEDRINA,PSEUDOEF,NOREFED,ERGOMET, ERGOTAM, ACIDO LISERGICO,ANPP,NPP,CLOROEFEDRINA, CLOROPESUDOEFEDRINA, METILGLICIDATO,PMK,APAA, BMK METILGLIC,BMK GLICIDATO,MAPA	48/2021	20-giu-24
L164	OLON S.P.A.	MULAZZANO	LO	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	64/2018	14-dic-21
L184	PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.	APRILIA	LT	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	39/2020	04-dic-23
L163	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MB	IMPORTAZIONE -IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - ANALISI - USO PER RICERCA E SVILUPPO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	43/2021	18-set-22
L197	CORDEN PHARMA SPA	CAPONAGO	MB	TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-PRODUZIONE	EFEDRINA	43/2019	16-nov-22
L21	L'ITALIANA AROMI S.R.L.	CARATE BRIANZA	MB	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO	PIPERONALE , SAFROLO	19/2021	05-mag-24
L191	AROMATA GROUP SRL	CONCOREZZO	MB	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - COMMERCIO	PIPERONALE	1/2019	19-gen-22
L136	BAIOCCO S.R.L.	CONCOREZZO	MB	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	33/2021	28-lug-24
L91	ECSA ITALIA S.R.L.	DESIO	MB	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PIPERONALE	26/2020	09-set-23
L97	FULTON MEDICINALI S.P.A.	ARESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO- TRASFORMAZIONE	ERGOTAMINA	35/2020	23-nov-23
L 2	FAMAR ITALIA S.P.A.	BARANZATE	MI	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - COMMERCIO	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	8/2019	09-mar-22

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 ottobre 2021)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L179	AROMATA GROUP S.R.L.	BRESSO	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	25/2020	07-set-23
L31	MOELLHAUSEN S.P.A.	CAMBIAGO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	PIPERONALE	34/2021	27-lug-24
L219	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	FABBRICAZIONE IMMAGAZZINAMENTO COMMERCIO ESPORTAZIONE	N-FENETIL-4-PIPERIDINONE (NPP), 4-ANILINO-N-FENETILPIPERIDINA (ANPP)	31/2020	03-feb-23
L205	SENSIENT FLAVORS ITALY S.R.L.	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	IMMAGAZZIANMENTO TRASFORMAZIONE IMPORTAZIONE COMMERCIO USO SPERIMENTALE	PIPERONALE	15/2021	06-apr-24
L99	METROZ ESSENCES S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE-USO SCIENTIFICO	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	38/2020	08-dic-23
L212	DKS AROMATIC S.R.L.	CORSICO	MI	ACQUISTO - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	18/2019	16-mag-22
L166	OLON S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, COMMERCIO	EFEDRINA, 1-FENIL 2-PROPANONE ,(1R,2S)-(-)-cloroefedrina, (1S,2R)-(+)-cloroefedrina, (1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina, (1R,2R)-(-)-cloropseudoefedrina	39/2019	01-nov-22
L15	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	9/2019	18-mar-22
L207	AVARA LISCATE PHARMACEUTICAL SERVICES S.P.A.	LISCATE	MI	TRASFORMAZIONE COMMERCIO ESPORTAZIONE IMPORTAZIONE IMMMAGAZZINAMENTO IMPIEGO	EFEDRINA PSEUDOEFEDRINA ERGOTAMINA	38/2021	03-set-24
L13	INDUSTRIE CHIMICHE MULLER & KOSTER S.P.A.	LISCATE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-IMPIEGO	PIPERONALE	67/2018	18-dic-21
L130	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-ESPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, ERGOTAMINA	40/2021	24-set-24
L158	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-CONFEZIONAMENTO-COMMERCIO-USO DI STANDARD	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	21-2021	13-mag-24
L173	SIGMA ALDRICH S.R.L.	MILANO	MI	INTERMEDIAZIONE	TUTTI I PRECURSORI	31/2019	28-lug-22

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 ottobre 2021)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L62	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	10/2020	11-apr-23
L208	CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	PAULLO	MI	IMMAGAZZINAMENTO, FABBRICAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE	4-anilo-N-fenetilpiperidina(ANPP), N-fenetil-4-piperidinone(NPP)	37/2021	03-set-24
L159	FLAVOURLAND S.R.L.	PERO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	PIPERONALE	17/2021	27-apr-24
L187	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-COMMERCIO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	8/2021	11-feb-24
L132	OLON S.P.A.	RODANO	MI	PRODUZIONE IMPORTAZIONE TRASFORMAZIONE IMMAGAZZINAMENTO COMMERCIO	ACIDO LISERGICO , 1-FENIL-2PROPANONE , ERGOTAMINA , ERGOMETRINA	23/2021	04-giu-24
L225	CURIA ITALY S.R.L.	ROZZANO	MI	FABBRICAZIONE - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - ESPORTAZIONE - IMPORTAZIONE	ERGOMETRINA ERGOTAMINA ACIDO LISERGICO	36/2021	26-lug-24
L108	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	21/2021	05-giu-24
L141	PRIME EUROPEAN THERAPEUTICALS S.P.A. EUTICALS	ROZZANO FRAZ. QUINTO DE' STAMPI	MI	FABBRICAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO- IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	5/2019	08-feb-22
L215	AMRY ITALY S.R.L.	ROZZANO LOC. QUINTO DE' STAMPI	MI	FABBRICAZIONE- TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - ESPORTAZIONE - IMPORTAZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	37/2019	19-set-22
L196	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - COMMERCIO - DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	30/2019	28-lug-22
L85	LGC STANDARDS S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	INTERMEDIAZIONE	1FENIL2PRO, ACIDO N-ACETIL,APAAN,ISOSAFROLO, 3,4-METILENDIOSSIFENIL,PIPERONALE,SAFROLO,EFEDRINA,PSEUDOEF,NOREFED,ERGOMET, ERGOTAM, ACIDO LISERGICO,ANPP,NPP, METILGLICIDATO,PMK,APAA, BMK METILGLIC,BMK GLICIDATO,MAPA	32/2021	28-lug-24

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 ottobre 2021)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L117	GRC PARFUM S.P.A.	SETTIMO MILANESE	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	46/2021	19-gen-22
L34	SACMAR S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	66/2018	15-dic-21
L149	F.I.A.S. FABBRICA ITALIANA AROMI SPECIALI S.R.L.	VANZAGO	MI	TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PIPERONALE	37/2020	07-dic-23
L145	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	IMMAGAZZINAMENTO - CONTROLLO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, ALFA FENILACETOACETONITRILE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENILPROPANO-2-ONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, NPP, ANPP	18/2021	20-dic-22
L177	CREASENS S.R.L.	GATTICO	NO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE	19/2020	06-lug-23
L157	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	USO ANALITICO	SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA, PIPERONALE, ACIDO LISERGICO, 3,4-METILENODIOSSIFENILPROPAN-2-ONE, ISOSAFROLO, 1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRENILICO	10/2021	09-mar-24
L143	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-IMPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	12/2020	19-mag-23
L12	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO-MANIPOLAZIONE-RICONFEZIONAMENTO-RIETICHETTATURA-PRODUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	41/2021	24-set-24
L211	CHIMAN S.R.L.	ROTTOFRENO FRAZ. SAN NICCOLO'	PC	SCOPI ANALITICI	ERGOTAMINA	17/2019	14-mag-22
L227	TTI FLAVORS S.R.L.	ASSISI	PG	IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	50/2021	02-nov-24
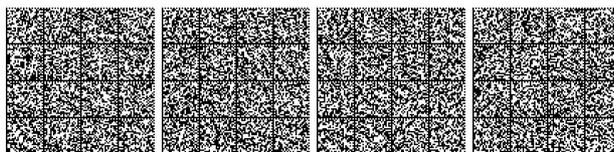
ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 ottobre 2021)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L71	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	8/2020	11-apr-23
L224	NEW FLAVOURS S.R.L.	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE	29/2021	24-giu-24
L140	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	12/2019	07-apr-22
L202	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO FRAZ. COMEANA	PO	IMMAGAZZINAMENTO DISTRIBUZIONE COMMERCIO	EFEDRINA PSEUDOEFEDRINA	2/2021	08-gen-24
L190	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA	PR	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE	ERGOTAMINA	30/2021	10-lug-24
L45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	79/2018	01-gen-22
L180	SPEM S.P.A.	MONDOLFO	PU	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	23/2020	04-set-23
L103	P.A. AROMATICS FLAVORS S.R.L.	CARBONARA AL TICINO	PV	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	40/2020	15-dic-23
L165	OLON S.P.A.	DORNO	PV	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIO, IMMAGAZZINAMENTO, ESPORTAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	65/2018	14-dic-21
L67	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, ERGOTAMINA	14/2019	09-apr-22
L220	EUROPEAN RESEARCH BIOLOGY CENTER S.R.L.	POMEZIA	RM	COMMERCIO	EFEDRINA	6/2020	16-mar-23
L49	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	9/2020	11-apr-23
L101	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	IMPORTAZIONE-IMPIEGO	ERGOMETRINA	25/2021	20-giu-24
L 9	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	39/2021	24-set-23

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 ottobre 2021)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L200	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	POGGIBONSI	SI	IMMAGAZZINAMENTO - CONTROLLO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ALFA-FENILACETOACETONITRILE, ISOSAFROLO(CIS+TRANS), 3,4-METILENEDIOSSIFENILPROPANO-2-ONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFREDINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, NPP, ANPP	13/2020	31-mag-23
L167	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (S.S. Sassari-Fertilia Km. 2)	SS	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	45/2021	31-ott-24
L57	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (Z.I. Predda Niedda Sud - Strada 26)	SS	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	11/2019	01-feb-22
L48	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	S.NICOLO' A TORDINO	TE	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	4/2021	20-gen-24
L8	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	TRENTO	TN	IMPIEGO, IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	20/2021	09-mag-24
L127	VEGETAL-PROGRESS S.R.L.	DEVESI DI CIRIE'	TO	PRODUZIONE	PIPERONALE	28/2021	24-giu-24
L193	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	IVREA - LOC. SAN BERNARDO D'IVREA	TO	DISTRIBUZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE -COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	27/2019	15-lug-22
L142	AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L.	PIANEZZA	TO	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE -COMMERCIO - IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA	10/2019	21-mar-22
L133	OLON S.P.A.	SETTIMO TORINESE	TO	PRODUZIONE-IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	ACIDO LISERGICO, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	5/2021	10-mag-23
L11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	26/2021	11-giu-24

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 ottobre 2021)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L155	CHELAB S.R.L.	RESANA	TV	IMPORTAZIONE -ANALISI-IMMAGAZZINAMENTO	Fenilacetone, Acido N-acetilantranilico, APAAN, Isosafrolo, 3,4metilenediossifenilpropan2one, Piperonale, Safrolo, Efedrina, Pseudoefedrina, Norefedrina, Ergometrina, Ergotamina, Acido isergico, Cloroefedrina, Cloropseudoefedrina, ANPP, NPP	35/2019	01-set-22
L51	SIR INDUSTRIALE S.P.A.	CASTELSEPRIO	VA	FABBRICAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO, ESPORTAZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE	9/2021	04-mar-24
L230	BIOC-CHEM SOLUTIONS S.R.L.	GERENZANO	VA	ACQUISTO FABBRICAZIONE TRASFORMAZIONE IMPORT EXPORT SCOPO SPERIMENTALE	ERGOMETRINA ERGOTAMINA ACIDO LISERGICO EFEDRINA PSEUDOEFEDRINA NOREFEDRINA 1-FENIL-2-PROPANONE	1/2021	01-gen-24
L65	MONICO S.P.A.	VENEZIA-MESTRE	VE	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA	3/2021	20-gen-24
L36	F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	IMPORTAZIONE - TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, PIPERONALE	16/2021	27-apr-24
L170	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	SANDRIGO	VI	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - UTILIZZO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	21/2019	03-mag-22
L70	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETTO DI BELFIORE	VR	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	15/2020	11-apr-23

21A07292
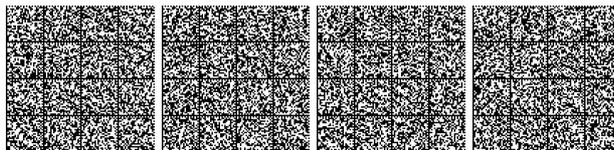
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 15 novembre 2021.

Istituzione di un Fondo volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di COVID-19.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL TURISMO

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 734, della citata legge n. 178 del 2020 che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare, a titolo di ristoro, alle città portuali che hanno subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19;

Visto, altresì, il comma 735 del medesimo art. 1 che demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo le modalità attuative delle previsioni recate dal suddetto comma 734;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, all'art. 5, comma 2, stabilisce che «Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», il quale ha previsto al comma 1 che all'art. 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «5 milioni di euro» siano sostituite dalle seguenti «10 milioni di euro»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del turismo n. 333 del 17 agosto 2021 con il quale sono state definite le modalità attuative delle previsioni recate dal suddetto comma 734 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Considerato di dover procedere alla determinazione delle modalità di assegnazione delle ulteriori risorse indicate all'art. 3-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari e modalità di presentazione della domanda

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate alle città i cui porti siano oggetto di traffico crocieristico (scali di capolinea e/o scali intermedi) che hanno subìto perdite economiche, intendendo, ai fini del presente decreto, le mancate entrate delle amministrazioni interessate, in conseguenza della riduzione del traffico da turismo crocieristico conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, è presentata dal sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, esclusivamente a mezzo PEC, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (di seguito Direzione generale) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, all'indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it La domanda contiene la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) la riduzione in termini numerici dei passeggeri derivante dal calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19;

b) l'impatto in termini di perdita economica (i.e. mancate entrate) per la città;

c) che la riduzione di cui alla lettera *a)* non deriva da eventi indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

d) che non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni.

Art. 2.

Procedimento

1. Sulle domande pervenute, la Direzione generale svolge l'attività istruttoria e adotta, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle medesime domande redigendo apposito elenco, con l'indicazione delle somme riconosciute ai singoli richiedenti, che è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nella sezione Amministrazione trasparente. In caso di accoglimento, entro trenta giorni dall'adozione del relativo provvedimento, la Direzione generale competente procede al trasferimento dei fondi.

2. Il contributo è corrisposto in misura pari alla riduzione subìta, fermo restando che, in caso di insufficienza delle risorse del fondo, si procede ad una riduzione proporzionale dei contributi riconosciuti al fine di tenere conto della perdita complessiva numerica dei passeggeri dichiarata da tutte le città portuali richiedenti.

Art. 3.

Verifica in ordine alle dichiarazioni rese

1. La Direzione generale effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dai richiedenti. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito dei controlli effettuati sia accertata l'insussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi, anche parziale, i richiedenti decadono dal beneficio di cui al presente decreto e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede al recupero degli importi erogati, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
FRANCO

Il Ministro del turismo
GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3025

ALLEGATO *1*
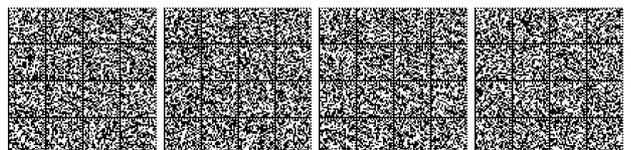
SCHEMA DI DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO DA DESTINARE, A TITOLO DI RISTORO, ALLE CITTA' PORTUALI CHE HANNO SUBITO PERDITE ECONOMICHE A SEGUITO DEL CALO DEL TURISMO CROCIERISTICO

ai sensi dell'art. 1 del D.M. di attuazione dell'art.1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e *ss.mm.ii.*

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA CITTA' PORTUALE RICHIEDENTE

Codice fiscale/P.IVA: …………………………………………………………………

Nome Comune: ……………………………………………………………………..

Indirizzo PEC:……………………………………………………………………….

Indirizzo: ….……………………………………………………………………....

CAP: …..

Provincia: ………..

Dati del Conto Corrente dell'Ente Locale: ……………………………………………

....

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO (SINDACO DELL'ENTE LOCALE)

Cognome: …………………………………………………………………………..

Nome: ………………………………………………………………………………

Comune (o Stato estero) di nascita:…………………………………………………...

Data di nascita: gg/mm/aaaa………………………………………………………..

Codice fiscale: …………………………...

In qualità di rappresentante legale del Comune di …………………………………..

Telefono Ufficio:…………………………………………………………………..

Cellulare: ………………………………………………………………………….

Email: ……………………………………………………………………………..

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, ______________________, in qualità di Sindaco e rappresentante legale del Comune di ________________, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che la riduzione in termini numerici dei passeggeri derivante dal calo del turismo crocieristico per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo

periodo dell'anno 2019, prodotto nella città portuale di __________ (indicare il nome della città) a causa della pandemia da Covid-19, è stata complessivamente pari a _______________ (*indicare il valore numerico della riduzione dei passeggeri*), e che la suddetta riduzione ha comportato una perdita economica complessiva pari ad € ____________ (euro ___________)

DICHIARA ALTRESI'

che il calo del turismo crocieristico e la conseguente riduzione del numero dei passeggeri e connesso impatto economico non sono derivati da eventi indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19

E ATTESTA

di non aver percepito eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni.

4. ALLEGATI
   1. Tabella indicante, per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 i dati, suddivisi per mensilità, relativi al calo del numero dei passeggeri crocieristi, rispetto allo stesso periodo del 2019, indicante, per ogni mensilità, la perdita economica subita dalla città portuale.
   2. Attestazione della propria condizione di rappresentante legale/delegato.

Luogo e data

____

Firma del dichiarante

____

ATTENZIONE: **allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.**

NB: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

21A07342
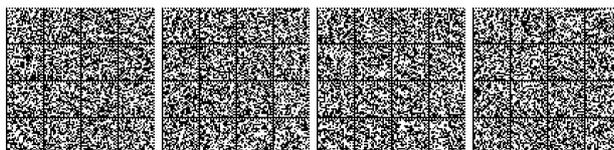
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 dicembre 2021.

Autorizzazione al laboratorio Delvit Chimica Srl, in Zumpano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 3 novembre 2021 dal laboratorio Delvit Chimica S.r.l., ubicato in Zumpano (Cosenza), via Beato Francesco Marino, n. 85, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 settembre 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Delvit Chimica S.r.l., ubicato in Zumpano (Cosenza), via Beato Francesco Marino, n. 85, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Giuseppe Vitolo.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 luglio 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Delvit Chimica S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 dicembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K270/K270	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266 13/10/2015 All III

21A07304

DECRETO 7 dicembre 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile Caramia», in Locorotondo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 1° dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2018 con il quale al laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile Caramia», ubicato in Locorotondo (Bari), Via Cisternino, n. 281, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 novembre 2021;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile Caramia», ubicato in Locorotondo (Bari), Via Cisternino, n. 281, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 ottobre 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile Caramia», perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 dicembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi/ Free fatty acids, Acidità/Acidity	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I

21A07305

DECRETO 7 dicembre 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile Caramia», in Locorotondo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 19 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2018 con il quale al laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile Caramia», ubicato in Locorotondo (Bari), in via Cisternino, n. 281, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 novembre 2021;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European *cooperation for accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile Caramia», ubicato in Locorotondo (Bari), in via Cisternino, n. 281, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 ottobre 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio CRSFA Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile Caramia», perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 dicembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015 - escluso/except Escluso p.to 6.4 e ANNEX
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01A cap 6 R2012
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio + fruttosio/Glucose + fructose	OIV-MA-AS311-03 R2016
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A Met 4C R2016

21A07306

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 dicembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Volibris», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 163/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 ottobre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2021 al 30 settembre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 9 dicembre 2019 (protocollo MGR/0137952/P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Volibris» - Ambrisentan;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 28 ottobre e 2, 3 novembre 2021;

Determina:

La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: VOLIBRIS, descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 13 settembre n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, dello stesso decreto, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 dicembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

VOLIBRIS;

codice ATC - principio attivo: C02KX02 - Ambrisentan;

titolare: Glaxosmithkline (Ireland) Limited;

cod. procedura EMEA/H/C/000839/X/0061/G;
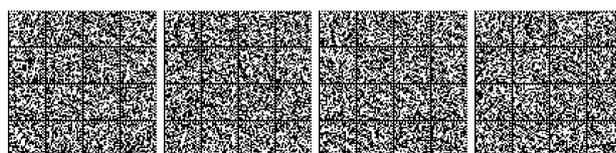
GUUE 29 ottobre 2021.

Indicazioni terapeutiche.

«Volibris» è indicato per il trattamento dell'ipertensione polmonare arteriosa (*Pulmonary Arterial Hypertension*, *PAH)* nei pazienti adulti nelle classi II e III della classificazione funzionale dell'OMS, ivi incluso il trattamento in combinazione (vedere paragrafo 5.1). La sua efficacia è stata dimostrata nei pazienti con PAH idiopatica (IPAH) e nella PAH associata a malattia del tessuto connettivo.

«Volibris» è indicato per il trattamento dell'ipertensione polmonare arteriosa (*Pulmonary Arterial Hypertension, PAH)* negli adolescenti e bambini (di età compresa tra 8 e 18 anni) nelle classi II e III della classificazione funzionale dell'OMS, ivi incluso il trattamento in combinazione.

La sua efficacia è stata dimostrata nei pazienti con PAH idiopatica (IPAH), familiare, congenita e nella PAH associata a malattia del tessuto connettivo (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

La terapia deve essere iniziata da medici esperti nel trattamento della PAH.

«Volibris» è per uso orale. Si raccomanda che la compressa venga deglutita intera; essa può essere assunta con o senza cibo. Si raccomanda che la compressa non venga spezzata, rotta o masticata.

Confezione autorizzate:

EU/1/08/451/005 - A.I.C. n. 038528055/E in base 32: 14RT1R - 2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - bottiglia (HDPE) - 30 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: prima dell'uso di «Volibris» in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (titolare A.I.C.) deve concordare il contenuto e il formato del programma educazionale, compresi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma, con l'Autorità nazionale competente.

Il titolare dell'A.I.C. deve garantire che in ogni Stato membro in cui «Volibris» è commercializzato, tutti i pazienti che si prevede utilizzino «Volibris» sono dotati del seguente materiale educazionale:

scheda promemoria per il paziente:

la scheda promemoria per il paziente deve includere i seguenti elementi chiave:

che «Volibris» è teratogeno negli animali;

che le donne incinte non devono assumere «Volibris»;

che le donne con potenziale riproduttivo devono utilizzare misure contraccettive efficaci;

la necessità di esami di gravidanza mensili;

la necessità di un monitoraggio regolare della funzionalità epatica perché «Volibris» può causare lesioni epatiche.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, pneumologo, cardiologo (RRL).

21A07322

DETERMINA 9 dicembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Vosevi», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 164/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 ottobre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2021 al 30 settembre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 28 ottobre e 2, 3 novembre 2021;

Determina:

La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

VOSEVI, descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 13 settembre n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, dello stesso decreto, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 dicembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

VOSEVI;

codice ATC - principio attivo: J05AP56 - Sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir;

titolare: Gilead Sciences Ireland UC;

cod. procedura EMEA/H/C/004350/X/0045/G;

GUUE 29 ottobre 2021.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Vosevi» è indicato per il trattamento dell'infezione da virus dell'epatite C cronica (*hepatitis C virus*, *HCV)* in pazienti di età pari o superiore a 12 anni e che pesano almeno 30 kg (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Vosevi» deve essere iniziato e monitorato da un medico esperto nella gestione di pazienti con infezione da HCV.

Per uso orale.

I pazienti devono essere istruiti a deglutire la(e) compressa(e) intera(e), con del cibo (vedere paragrafo 5.2). A causa del gusto amaro, si raccomanda di non masticare o frantumare la compressa rivestita con film.

Confezioni autorizzate:

EU/1/17/1223/002 - A.I.C. n. 045494022/E in base 32: 1CDCS6 - 200 mg / 50 mg / 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 28 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco

EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo di condurre attività post-autorizzative: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione:	Tempistica
Studio di sicurezza non-interventistico post-autorizzativo (PASS): al fine di valutare la recidiva del carcinoma epatocellulare associata a Vosevi, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve condurre e presentare i risultati di uno studio prospettico sulla sicurezza usando i dati derivanti da una coorte ben definita di pazienti, in base a un protocollo concordato. Il resoconto finale dello studio dovrà essere presentato entro:	Terzo trimestre del 2021

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-infettivologo, gastroenterologo, internista (RNRL).

21A07323

DETERMINA 9 dicembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Rinvoq», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 165/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di revoca al dott. Paolo Foggi della delega di adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati per procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della predetta delega ai sensi dell'art. 16, com-

ma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 settembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto al 31 agosto 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del (protocollo MGR/ 0105064-08/09/2021-AIFA-AIFA_UMGR-P), con la quale è stato autorizzato l'aggiornamento del materiale educazionale del prodotto medicinale «Rinvoq» (Upadacitinib);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 4, 5 e 6 ottobre 2021;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 28 ottobre, 2 e 3 novembre 2021;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

RINVOQ

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe «C(nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C(nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

RINVOQ;

codice ATC - principio attivo: L04AA44 Upadacitinib;

titolare: ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & Co. KG;

codice procedura: EMEA/H/C/004760/X/0006/G;

GUUE: 29 settembre 2021.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Artrite reumatoide

«Rinvoq» è indicato nel trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva da moderata a severa nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ad uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD). «Rinvoq» può essere somministrato in monoterapia o in associazione con metotrexato.

Artrite psoriasica

«Rinvoq» è indicato nel trattamento dell'artrite psoriasica attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ad uno o più DMARD. «Rinvoq» può essere somministrato in monoterapia o in associazione con metotrexato.

Spondilite anchilosante

«Rinvoq» è indicato nel trattamento della spondilite anchilosante attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale.

Dermatite atopica

«Rinvoq» è indicato nel trattamento della dermatite atopica da moderata a severa negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni eleggibili alla terapia sistemica.

Modo di somministrazione.

Il trattamento con upadacitinib deve essere iniziato e monitorato da medici con esperienza nella diagnosi e nel trattamento di condizioni per le quali upadacitinib è indicato.

«Rinvoq» deve essere assunto per via orale una volta al giorno con o senza cibo e può essere assunto in qualsiasi momento della giornata. Al fine di garantire che l'intera dose venga assunta in modo corretto, le compresse devono essere deglutite intere e non devono essere divise, frantumate o masticate.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1404/006 A.I.C.: 048399063/E in base 32: 1G50QR - 30 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 28 compresse;

EU/1/19/1404/007 A.I.C.: 048399075/E in base 32: 1G50R3 - 30 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;
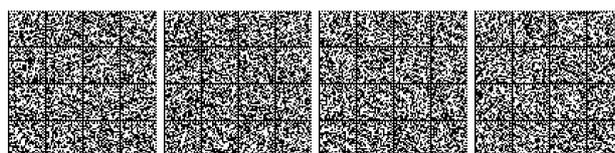
EU/1/19/1404/008 A.I.C.: 048399087/E in base 32: 1G50RH - 30 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - flacone (HDPE) - 90 (3 X 30) compresse;

EU/1/19/1404/009 A.I.C.: 048399099/E in base 32: 1G50RV - 30 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU) - 98 (2 X 49).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: prima del lancio di «Rinvoq» in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorità nazionale competente il contenuto ed il formato del programma educazionale, compresi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e ogni altro aspetto del programma.

L'obiettivo del programma è quello di aumentare la consapevolezza di medici e pazienti sui rischi di infezioni gravi ed opportunistiche inclusi tubercolosi, herpes zoster, malformazione fetale (rischio per la gravidanza), MACE e eventi tromboembolici (TEV) e su come gestirli.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurarsi che in ogni Stato membro in cui è commercializzato «Rinvoq», tutti gli operatori sanitari ed i pazienti/coloro che si prendono cura dei pazienti che potrebbero prescrivere, dispensare o usare «Rinvoq» abbiano accesso a/ricevano il seguente pacchetto educazionale:

il materiale educazionale per il medico deve contenere:

il riassunto delle caratteristiche del prodotto;

la guida per gli operatori sanitari;

scheda di allerta per il paziente (SAP).

La guida per gli operatori sanitari deve contenere i seguenti elementi chiave:

Testo introduttivo generale che indica che l'opuscolo per gli operatori sanitari contiene informazioni importanti per supportare la discussione con i pazienti quando si prescrive upadacitinib. L'opuscolo deve fornire, inoltre, informazioni sulle misure che possono essere adottate per ridurre il rischio del paziente su aspetti chiave della sicurezza di upadacitinib.

Testo per gli operatori sanitari per informare i pazienti sulla importanza della SAP.

Rischio di infezioni gravi ed opportunistiche tra cui la tubercolosi

testo sul rischio di infezioni durante il trattamento con upadacitinib;

testo sull'aumento del rischio di infezioni gravi nei pazienti di età ≥ 65 anni;

dettagli su come ridurre il rischio di infezione con specifiche misure cliniche (quali parametri di laboratorio devono essere presi in considerazione prima di iniziare upadacitinib, screening per la tubercolosi (TB), immunizzazione dei pazienti in accordo alle linee guida locali ed interruzione di upadacitinib se si sviluppa un'infezione);

testo sull'evitare i vaccini vivi (ad es. Zostavax) prima e durante il trattamento con upadacitinib;

dettagli per avvisare i pazienti sui segni/sintomi di un'infezione e renderli consapevoli, in modo che possano consultare rapidamente un medico.

Rischio di herpes zoster

testo sul rischio di herpes zoster durante il trattamento di upadacitinib;

dettagli per avvisare i pazienti sui segni/sintomi di un'infezione e renderli consapevoli, in modo che possano consultare rapidamente un medico.

Rischio di malformazione fetale

testo sulla teratogenicità di upadacitinib negli animali;

dettagli su come ridurre il rischio di esposizione durante la gravidanza per le donne potenzialmente fertili sulla base di quanto riportato di seguito: upadacitinib è controindicato durante la gravidanza, le donne potenzialmente fertili devono essere avvisate del fatto che devono utilizzare misure contraccettive efficaci sia durante il trattamento che nelle quattro settimane successive all'ultima dose di upadacitinib, e avvisare le pazienti di informare immediatamente il medico se pensano di essere incinte o se la gravidanza è confermata.

Rischio di MACE

testo sul maggior rischio di eventi avversi cardiovascolari maggiori (MACE) nei pazienti con malattie infiammatorie immunomediate e sulla necessità di considerare i fattori di rischio cardiovascolari (CV) tipici (ad es. ipertensione, iperlipidemia) quando si trattano i pazienti;

testo sul rischio di MACE durante il trattamento con upadacitinib;

testo sul rischio di iperlipidemia durante la terapia con upadacitinib;

dettagli sul monitoraggio dei livelli di lipidi e sulla gestione di livelli elevati di lipidi in accordo alle linee guida cliniche.

Rischio di eventi tromboembolici (TEV)

esempi di fattori di rischio che potrebbero aumentare il rischio di eventi tromboembolici venosi (TEV) in un paziente e per il quale è necessaria cautela quando si usa upadacitinib;

testo sul rischio di TEV durante il trattamento con upadacitinib;

testo sulla necessità di interrompere upadacitinib, di effettuare una valutazione e di attuare un trattamento appropriato per TEV se si sviluppano caratteristiche cliniche di trombosi venosa profonda o embolia polmonare.

Informazioni sull'uso di upadacitinib nei pazienti con dermatite atopica da moderata a severa.

La dose di 30 mg di upadacitinib nella dermatite atopica

Testo sull'aumento dose-dipendente di infezioni gravi e herpes zoster con upadacitinib.

Testo sull'aumento dose-dipendente dei lipidi plasmatici con upadacitinib.

Testo relativo alla comparsa di eczema herpeticum sia nei soggetti trattati con placebo sia in quelli trattati con upadacitinib con tassi simili nei gruppi trattati con la dose di 30 mg e con la dose di 15 mg.

Testo relativo al fatto che la dose di 30 mg non è raccomandata in determinate popolazioni (pazienti con compromissione renale grave e pazienti che assumono forti inibitori del CYP3A4).

Promemoria in merito al fatto che la dose di 15 mg è la dose raccomandata nei pazienti di età ≥ 65 anni.

Uso di upadacitinib negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni.

Promemoria del fatto che, a seconda delle linee guida locali, può essere presa in considerazione la somministrazione di vaccini vivi attenuati (ad es. varicella, MMR, *BCG)* negli adolescenti. Testo che avverte di non somministrare questi vaccini immediatamente prima o durante il trattamento con upadacitinib.

Testo per ricordare agli adolescenti i potenziali rischi in gravidanza e l'uso appropriato di misure contraccettive efficaci.

Testo per informare la paziente adolescente o il caregiver di comunicare l'eventuale inizio del menarca, qualora la paziente non lo abbia ancora avuto.

Istruzioni su come accedere alle informazioni digitali per gli operatori sanitari.

Istruzioni su dove segnalare gli eventi avversi.

Il pacchetto informativo per il paziente deve contenere:

foglio illustrativo per il paziente;

una scheda di allerta per il paziente.

La scheda di allerta per il paziente deve contenere i seguenti messaggi chiave:

dati di contatto del medico prescrittore di upadacitinib;

testo che indica che il paziente deve portare con sé la SAP in qualsiasi momento e deve mostrarla agli operatori sanitari coinvolti nelle sue cure (ovvero, prescrittori non di upadacitinib, operatori sanitari di pronto soccorso, ecc.);

descrizione dei segni/sintomi delle infezioni di cui il paziente deve essere a conoscenza, in modo che possa chiedere consiglio al proprio operatore sanitario:

testo per informare i pazienti e gli operatori sanitari sul rischio di vaccini vivi se somministrati durante la terapia con upadacitinib. Vengono forniti esempi di vaccini vivi;

descrizione dei rischi specifici per informare il paziente e gli operatori sanitari coinvolti nelle sue cure, tra cui:

aumento dei lipidi plasmatici e necessità di monitoraggio e trattamento ipolipemizzante;

un promemoria sull'uso della contraccezione, che indica che upadacitinib è controindicato durante la gravidanza e di informare i propri operatori sanitari in caso di gravidanza durante l'assunzione di upadacitinib;

descrizione dei segni/sintomi di trombosi venosa profonda o embolia polmonare di cui il paziente deve essere a conoscenza per poter consultare un operatore sanitario.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo (RNRL).

21A07324

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 3 novembre 2021.

Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione del Ministero del turismo. (Delibera n. 58/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILIPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2014) e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani ope-

rativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;
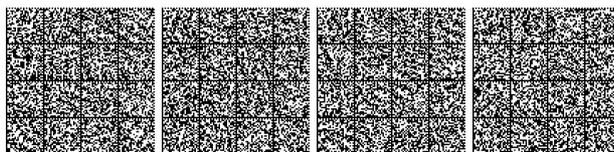
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante disposizioni in materia di «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano di sviluppo e coesione, di seguito PSC, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione delle risorse;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6 con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura ed è istituto il Ministero del turismo e visto, altresì, l'art. 10, il quale prevede che, a seguito delle intervenute modificazioni concernenti i Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano adottati entro il 30 giugno 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione;

Vista la delibera di questo Comitato 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;
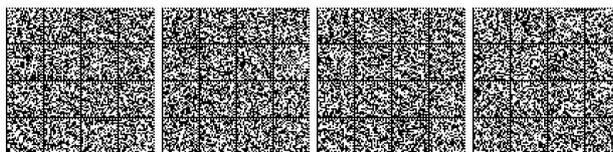
Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale n. 2 del 2021, lo schema di PSC o Piano, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni;

Tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC Sezione ordinaria: Interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 - PSC Sezioni speciali: Risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Vista la delibera di questo Comitato 29 aprile 2021, n. 7, che ha approvato, in prima istanza, il PSC del Ministero della cultura per un ammontare di risorse del FSC pari a 1737,41 milioni di euro;

Considerato che la citata delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 7 del 2021 al punto 1.4 del deliberato prevede che «…. non appena verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell'art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvederà con successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero del turismo gli strumenti di programmazione e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero della cultura»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1588-P del 29 settembre 2021, e l'allegata proposta di delibera per il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarità del Ministero del turismo, articolato nelle Tavole 1, 2, 3.1 e 3.2, allegate alla citata nota informativa, in conformità allo schema generale sopra descritto, così come disposto dalla citata delibera ordinamentale n. 2 del 2021;

Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC del Ministero del turismo è pari a 46,84 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse è relativa alla programmazione 2014-2020;

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, nel PSC del Ministero del turismo sono state confermate le seguenti risorse:

0,00 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

46,84 milioni di euro *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019;

Vista la tavola allegata in Appendice al PSC del Ministero del turismo, che fornisce informazioni, estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio, sugli interventi contenuti nella Sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione;

Considerato che la dotazione finanziaria del PSC del Ministero del turismo deriva dal trasferimento delle risorse, per l'intero importo di 46,84 milioni di euro, dal PSC del Ministero della cultura che viene corrispondentemente ridotto con apposita delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

Preso atto che le linee di intervento, già contenute nell'originario strumento di programmazione - il Piano operativo cultura e turismo - che transitano dal PSC del Ministero della cultura al PSC del Ministero del turismo, sono segnatamente: «Grandi destinazioni per un turismo sostenibile», «Montagna Italia», «Dashboard turismo», «Wi-fi Italia», «Italia Destination Management System»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica», come modificato dall'art. 4, comma 12-*quater* - del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla
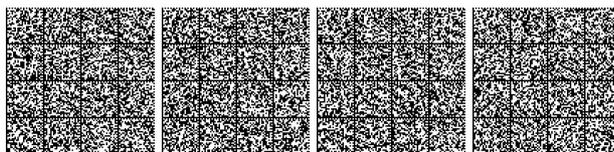
legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso e che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Considerato che il Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze delegato dal Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta all'ulteriore corso della presente delibera e che, pertanto, la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo e tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarità del Ministero del turismo.

1.1 È approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione del Ministero del turismo, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 46,84 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, tutte di provenienza contabile 2014-2020.

1.2 Il PSC in prima approvazione è articolato in una sezione ordinaria per un valore complessivo di 46,84 milioni di euro, i cui interventi confermati per articolazione tematica risultano ripartiti tra Mezzogiorno (Tavola 3.1) per complessivi 32,67 milioni di euro e Centro-Nord (Tavola 3.2) per complessivi 14,17 milioni di euro.

1.3 La sezione ordinaria si compone di:

risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *a)* del decreto-legge n. 34 del 2019, per complessivi 0,00 milioni di euro;

risorse *ex* art. 44, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2019, per complessivi 46,84 milioni di euro;

risorse per Contratti istituzionali di sviluppo per complessivi 0,00 milioni di euro;

risorse derivanti da assegnazioni di legge per complessivi 0,00 milioni di euro.

2. Norme finali.

2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera di questo Comitato 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo di sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano di sviluppo e coesione».

2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, il Ministero del turismo, in quanto Amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione, o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di Sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, delle Regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere *d)* ed *e)*, comma 3, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019.

2.3 Su proposta dell'Amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni già esistenti con società in house, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta del Ministero del turismo, responsabile del PSC in oggetto.

2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020.

2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, n. 2 del 2021, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione».

Roma, 3 novembre 2021

Il Ministro
delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1617

ALLEGATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE MINISTERO DEL TURISMO
Tavola 1 – Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del comma 1 ex art.44 DL 34/2019 e s.m.i.

Ciclo di riferimento	Strumento di programmazione	Denominazione strumento attuativo	Codice strumento attuativo nel Sistema Nazionale di Monitoraggio
2014-2020	PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO		

PIANO SVILUPPO E COESIONE MINISTERO DEL TURISMO

Tavola 2 – Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i e art. 241 e 242 DL 34/2020 e s.m.i.

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Strumento di programmazione	Provenienza contabile delle risorse [1]	Risorse originariamente assegnate all'Amministrazione – Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) [1]			Totale
			2000-2006	2007-2013	2014-2020	
Delibera CIPE n. 3 del 01/05/2016, Delibera CIPE n. 100 del 22/12/2017, Delibera CIPE n. 10 del 28/02/2018, Delibera CIPE n. 8 del 17/03/2020, Delibera CIPE n. 46 del 28/07/2020	PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO [2]	2014-2020	0,00	0,00	46,84	46,84
[A] Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)			**0,00**	**0,00**	**46,84**	**46,84**
[B] Totale assegnazioni destinate a CIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[C] Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[D] Totale risorse assegnate ante istruttoria ex art. 44 [D = A + B + C]			**0,00**	**0,00**	**46,84**	**46,84**
[E] Totale risorse confermate post istruttoria ex art. 44 e ai sensi degli art. 241 e 242 [E = F + G + H +I]			**0,00**	**0,00**	**46,84**	**46,84**
Esito istruttoria ex art. 44 comma 7 e ex art. 241 e 242	*[F] Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi*		*0,00*	*0,00*	46,84	*46,84*
	[F1] Risorse di cui al comma 7.a [3]		*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*
	[F2] Risorse di cui al comma 7.b [4]		*0,00*	*0,00*	*46,84*	*46,84*
	[G] Risorse per CIS		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[H] Risorse derivanti da assegnazioni di legge		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	[I] Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
[L] Nuove assegnazioni FSC 2014-2020 per sezioni speciali PSC			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[M] Totale risorse PSC [M = E + L]			**0,00**	**0,00**	**46,84**	**46,84**
di cui: Articolazione per sezioni PSC	*[N] Sezione ordinaria PSC [N = F + G + H]*		0,00	0,00	46,84	46,84
	[O] Sezioni speciali PSC [O = I + L]		0,00	0,00	0,00	0,00

Note

[1] Per provenienza contabile delle risorse si intende il periodo di programmazione da cui origina la dotazione finanziaria, mentre per strategia di riferimento e monitoraggio si intende il ciclo al quale appartiene lo strumento di

2 L'assegnazione proviene dalle risorse originariamente destinate al PSC Cultura e Turismo ai sensi della delibera CIPE n. 7 del 29/04/2021.

[3] In [F1] sono incluse le risorse dei progetti che soddisfano i criteri di cui al comma 7a del DL 34/2019 in base ai dati di monitoraggio al 31.12.2019.

[4] In [F2] sono inclusi progetti e iniziative che pur non soddisfacendo i requisiti di cui al al comma 7a del DL 34/2019 alla data di riferimento sono stati considerati di rilievo strategico ad esito delle istruttorie svolte, ivi incluse, eventualmente, le assegnazioni a valere su risorse stanziate con Legge di Bilancio 2019 e 2020

PIANO SVILUPPO E COESIONE MINISTERO DEL TURISMO

Tavola 3.1 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica - Mezzogiorno

Valori in milioni di euro

Area tematica	Settore di intervento preliminare	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	31,76	0,00	0,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	0,91	0,00	0,00
Totale Risultato		**32,67**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m

PIANO SVILUPPO E COESIONE MINISTERO DEL TURISMO

Tavola 3.2 – PSC Sezione Ordinaria – Interventi confermati per articolazione tematica – Centro Nord

Valori in milioni di euro

Area tematica	Settore di intervento preliminare	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	13,94	0,00	0,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	0,23	0,00	0,00
Totale Risultato		**14,17**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m
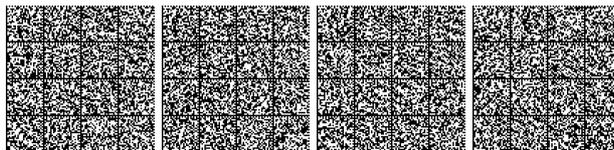
PIANO SVILUPPO E COESIONE MINISTERO DEL TURISMO

Appendice – PSC Sezione ordinaria – Interventi per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione

Valori in milioni di eurc

Area tematica	Settore di intervento preliminare	2000-2006		2007-2013		2014-2020		Totale
		Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	Risorse relative a interventi in corso	Risorse relative a interventi completati[1]	
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	45,70
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
Totale Risultato		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,84**	**0,00**	**46,84**

Fonte: Elaborazioni su dati del Sistema Nazionale di Monitoraggio al 30/06/2020, documentazione di programmazione ed esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.n

Note

[1] Per interventi completati si intendono quelli con fase di esecuzione effettivamente conclus

21A07343
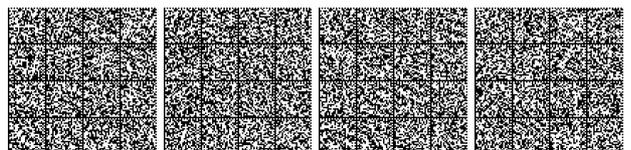
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 10 dicembre 2021.

Modifiche al decreto 22 dicembre 2020, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, e, in particolare l'art. 20, comma 2, secondo il quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 20 dicembre 2020;

Vista la delibera n. 97 assunta dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 1° dicembre 2021;

Ritenuto di dover provvedere alla modificazione dell'art. 14, comma 7, del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa» nel testo attualmente vigente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, n. 251, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Il «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa», di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, n. 251, è novellato con le modificazioni di seguito riportate:

all'art. 14, comma 7:

la lettera *a)* è sostituita dalla seguente,

«*a)* sono nominati magistrati addetti all'Ufficio quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione di non più di uno fra:

1) incarichi di docenza presso università pubbliche o private ovvero presso enti di formazione pubblici o privati;

2) incarichi di studio individuale o come componente di apposite Commissioni di studio, con esclusione degli incarichi, in qualunque modo denominati, di esperto o consulente giuridico.

Restano comunque consentiti, senza limiti, gli incarichi previsti a titolo gratuito.

Per tutta la durata dell'incarico presso l'Ufficio studi i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione degli incarichi di cui ai precedenti punti 1 e 2.

In ogni caso il Consiglio di Presidenza valuta la compatibilità dell'incarico con l'impegno richiesto;».

dopo la lettera *a)* è aggiunta la lettera «a-*bis*)»,

«a-*bis*) non possono essere nominati i magistrati che compongono il Consiglio di Presidenza e quelli facenti parte dell'Ufficio per il Massimario;».

Art. 2.

La novella di cui all'art. 1 è entrata in vigore il 1° dicembre 2021.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2021

Il Presidente: PATRONI GRIFFI

21A07389
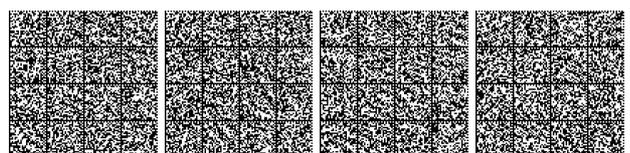
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo + Codeina Angelini».

Con la determina n. aRM - 213/2021 - 219 del 29 novembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PARACETAMOLO + CODEINA ANGELINI;

confezione: 034370015;

descrizione: «500 mg + 30 mg granulato effervescente» 10 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A07344

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Broncho Munal»

Estratto determina AAM/PPA n. 902/2021 del 9 dicembre 2021

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni:

una variazione tipo II B.II.a.3, modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b)* altri eccipienti; 3) modifica concernente un medicinale biologico/immunologico;

una variazione tipo IB B.II.b.3, modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *a)* modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

quattro variazioni tipo IA B.II.d.2, modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

una variazione tipo IB B.II.d.2, modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

una variazione tipo IA B.II.e.1, modifica del confezionamento primario del prodotto finito; *a)* composizione qualitativa e quantitativa; 1) forme farmaceutiche solide.

Si autorizza pertanto la riformulazione della composizione degli eccipienti del prodotto finito e le conseguenti modifiche/aggiornamenti del processo di produzione, relativi alle procedure analitiche effettuate nei controlli di processo e allo spessore dello strato cartaceo esterno del confezionamento primario.

Conseguente modifica del paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo.

Il suddetto *grouping* di variazioni è relativo al medicinale BRONCHO MUNAL nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 026609053 - «bambini 3,5 mg granulato in bustina» 30 bustine;

A.I.C. n. 026609065 - «bambini 3,5 mg granulato in bustina» 10 bustine.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Codice pratica: VN2/2021/68.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a. (codice fiscale 05200381001).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07345

Rettifica della determina AAM/PPA n. 775/2021 del 15 ottobre 2021, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copaxone».

Estratto determina AAM/PPA n. 904/2021 del 9 dicembre 2021

La determina AAM/PPA n. 775/2021 del 15 ottobre 2021, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 256 del 26 ottobre 2021 e relativa al medicinale COPAXONE, è rettificata come segue:

ove si legge:

Numero procedura: DE/H/5183/002,004/II/186

leggasi:

Numero procedura: DE/H/5283/002,004/II/186

Codice pratica: VC2/2020/5.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi gli effetti prodotti *medio tempore* dalla determina AAM/PPA n. 775/2021 del 15 ottobre 2021.

21A07346
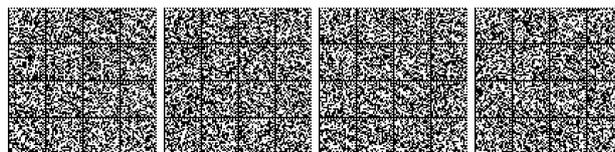
Rettifica della determina AAM/PPA n. 852/2021 del 17 novembre 2021, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oraxim».

Estratto determina AAM/PPA n. 907/2021 del 9 dicembre 2021

La determina AAM/PPA n. 852/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 283 del 27 novembre 2021 e relativa al medicinale ORAXIM, (A.I.C. nn. 027002043, 027002056, 027002070, 027002029, 027002031, 027002106), è rettificata come di seguito indicato:

il numero di procedura è modificato:

da: UK/H/XXXX/WS/241,

a: IT/H/369/003-005/II/008/G e IT/H/369/001-002/II/009/G.

All'art. 1 si aggiunge, per tutte le confezioni sopracitate, l'autorizzazione alla variazione tipo IA A.7: eliminazione di un produttore responsabile per confezionamento secondario e rilascio dei lotti: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l., via Sette Santi n. 3, Firenze, e l'adeguamento alla versione corrente del QRD *template*.

Codici pratiche: VC2/2018/409, VC2/2018/411.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a. (codice fiscale n. 00408570489).

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A07347

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plitagamma»

Estratto determina AAM/PPA n. 912/2021 del 9 dicembre 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.II.d.2.c), introduzione di un kit alternativo per la determinazione degli anticorpi contro l'antigene di superficie del virus dell'epatite B (anti-HBs) nel prodotto finito.

La suddetta variazione è relativa al medicinale PLITAGAMMA nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

A.I.C. n.:

029249048 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml;

029249051 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml;

029249063 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 200 ml;

029249075 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

029249087 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 400 ml.

Codice pratica: VN2/2021/205.

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols, S.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A07348

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobramicina Ibi»

Estratto determina AAM/PPA n. 913/2021 del 9 dicembre 2021

Si autorizza la seguente variazione di Tipo IB, B.II.e.5.a.2 «Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio. Modifica entro i limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate» per l'immissione in commercio del medicinale TOBRAMICINA IBI (A.I.C. n. 033973) anche nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

principio attivo: tobramicina.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

033973037 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» - 5 fiale in vetro da 2 ml (A.I.C. base 32 10DSTF);

033973052 - «150 mg/2 ml soluzione iniettabile» - 5 fiale in vetro da 2 ml (A.I.C. base 32 10DSTW).

Codice pratica: N1B-2021-428.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. (codice SIS 0555).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR».

Stampati: la confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07349

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 3 dicembre 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Cristhian Nelson Claros Borda, Console generale dello Stato plurinazionale della Bolivia in Milano.

21A07325

Rilascio di *exequatur*

In data 2 dicembre 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Antonio Cascianelli, Console onorario della Repubblica di Bulgaria in Perugia.

21A07326

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 90 del 17 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 4 agosto 2020.

In conformità al suo art. 13, l'accordo è entrato in vigore il 10 agosto 2021.

21A07327

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga del regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione amministrativa delle banche di ridotte dimensioni.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro http://www.dt.mef.gov.it è stato pubblicato il testo integrale del decreto 19 novembre 2021, di proroga del regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione amministrativa delle banche di ridotte dimensioni, *ex* art. 169, comma 5, decreto-legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

21A07416

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-299) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.